

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIV

BARI, 8 OTTOBRE 2003

N. 113

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1419

**Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Revoca D.G.R. n. 1934/00 e n. 613/01.**

Pag. 10608

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1439

**Documento di Strategia Regionale per la sensibilizzazione e l'educazione ambientale in materia di Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Regione Puglia per l'annualità 2003.**

Pag. 10639

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1442

**Criteri per la destinazione e l'utilizzo di risorse di cui all'art. 24 L. 549/95 e art. 7 L.R. 13/96. Realizzazione di piazzole di stoccaggio di beni durevoli dismessi.**

Pag. 10659

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1419

**Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Revoca D.G.R. n. 1934/00 e n. 613/01.**

L'assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni arboree e erbacee, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, ha sostituito la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato le "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, applicabile dal 1 dicembre 2000, ha stabilito le modalità d'applicazione dei controlli nel settore vitivinicolo.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 marzo 2001 ha disciplinato le

"Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive".

In ottemperanza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali la Giunta regionale con le deliberazioni n. 1934 del 28/12/2000 e n. 613 del 29/05/2001 ha adottato le "Modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000".

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con le successive note prot. n. F/3521 del 22/11/2002, n. F/3585 del 02/12/2002 e F/539 del 21/02/2003 ha chiesto talune modifiche alle suddette D.G.R. n. 1934/2000 e n. 613/2001, ai fini della corretta applicazione della normativa comunitaria. Tali modifiche riguardano in particolare:

- il riferimento alle medie risultanti dalle dichiarazioni vitivinicole per l'attribuzione della resa ai diritti di reimpianto originati da vigneti che producevano vini da tavola;
- l'utilizzo di parametri tecnici per differenziare la riduzione di superficie vitata nel caso di trasferimento del diritto da superficie non irrigua a superficie irrigua;
- la regolamentazione dettagliata circa le modalità di funzionamento della Riserva regionale e la fissazione degli importi per i diritti acquisiti a titolo oneroso dalla medesima Riserva;
- l'utilizzo ai fini dei controlli dello schedario viticolo e della sua base grafica di riferimento, attraverso la dichiarazione delle superfici vitate;
- la necessità di riprendere in un unico testo le disposizioni vigenti, per facilitare gli adempimenti da parte dei produttori e fornire alla Commissione U.E. un quadro più dettagliato.

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 all'art. 5 prevede l'istituzione delle riserve regionali dei diritti di impianto dei vigneti per uva da vino, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 stabilisce agli artt. 5 e 6 le modalità di applicazione del suddetto art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali stabilisce che le Regioni e

le Province autonome fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare, all'art. 5, per la istituzione delle riserve.

L'art. 6, par. 1 del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99 stabilisce l'entità dei diritti d'impianto nuovamente creati (DINC) assegnati all'Italia, pari complessivamente a 12.933 ettari.

Inoltre il par. 2 dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 1493/99 dispone che i DINC possono essere assegnati ad una riserva o utilizzati ai sensi dell'art. 2, par. 3, lettera b) soltanto se lo Stato membro ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo.

Il D.M. n. 33576 del 19/10/2000 ha ripartito i suddetti DINC alle Regioni e Province autonome, assegnando alla Regione Puglia n. 1.451 ettari i quali possono essere concessi ai viticoltori per la produzione di vini a denominazione di origine (DOC) o a indicazione geografica tipica (IGT) la cui produzione è largamente inferiore alla domanda del mercato, per la regolarizzazione dei vigneti ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b), oppure possono essere assegnati alla Riserva regionale ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Poiché la Commissione Europea con Decisione C/2001/1581 del 12.06.2001 ha "constatato" che per l'intero territorio italiano è stato compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo, si ritiene pertanto necessario, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 luglio 2000, fissare le procedure e le modalità per il funzionamento della Riserva regionale così come riportato nell'allegato A del presente provvedimento, stabilendo il corrispettivo per la cessione dei diritti della Riserva, di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99, pari a Euro 3.873 ad ettaro, prendendo a base per la sua determinazione l'importo della sanzione minima per la regolarizzazione di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC (Euro 2.582) maggiorata del 50% (pari a Euro 1.291), così come disposto dall'art. 2, par. 6, lett. a) del Reg.(CE) n. 1493/99.

E' inoltre necessario decidere sull'utilizzazione dei diritti d'impianto assegnati alla Regione Puglia con il suddetto D.M. n. 33576 del 19/10/2000.

Pertanto si propone:

- di procedere alla revoca delle D.G.R. n. 1934/2000 e n. 613/2001;

- di approvare le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo, di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, riportate nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di individuare negli uffici del Settore Agricoltura, negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e negli Uffici Regionali del Contenzioso i responsabili dei procedimenti amministrativi precisati nel suddetto documento. In particolare il Settore Agricoltura cura a livello regionale gli adempimenti previsti dalle norme in materia vitivinicola, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura attuano a livello provinciale le procedure e gli adempimenti relativi alla gestione del potenziale produttivo viticolo, mentre gli Uffici Regionali del Contenzioso attuano le procedure e gli adempimenti per l'applicazione delle misure sanzionatorie;
- di dare atto che il documento in parola contenente le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, sarà inviato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la successiva trasmissione alla Commissione dell'U.E. ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1493/1999;
- di assegnare i 1.451 ettari dei diritti di impianto nuovamente creati, di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1493/99, alla Riserva regionale, i quali potranno essere utilizzati per la concessione della deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. (CE) n. 1493/99 e/o per la concessione di diritti d'impianto di vigneti ai sensi dell'art. 5, par. 3 del medesimo regolamento;
- di stabilire che il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione dei diritti di impianto dalla Riserva regionale è pari a Euro. 3.873 ad ettaro e che, in relazione a mutate esigenze del mercato vitivinicolo, la Giunta regionale potrà rideterminare tale importo;
- di stabilire che con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura potranno essere prelevati

diritti d'impianto dalla Riserva per la loro concessione:

- 1) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure
- 2) dietro corrispettivo versato all'Amministrazione regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata, ed
- 3) eventualmente ai fini della concessione della deroga di cui all'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. CE n. 1493/99, come previsto dalla D.G.R. n. 1802 dell'11/11/2002;

- di dare atto che, orientativamente, la concessione dei suddetti diritti avviene entro il limite del 40% delle disponibilità nel caso di cui al precedente punto 1) e del 30% delle disponibilità rispettivamente nel caso di cui ai precedenti punti 2) e 3);
- di autorizzare il Settore Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali qualora il MiPAF o la Commissione U.E. lo richiedessero.

#### COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione.

Con apposito provvedimento saranno individuati i capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale per consentire la gestione della Riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di procedere alla revoca delle D.G.R. n. 1934/2000 e n. 613/2001;
- di approvare le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n° 1493/1999 e n° 1227/2000, come indicate nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare negli uffici del Settore Agricoltura, negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e negli Uffici Regionali del Contenzioso i responsabili dei procedimenti amministrativi precisati nel suddetto documento. In particolare il Settore Agricoltura cura a livello regionale gli adempimenti previsti dalle norme in materia vitivinicola, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura attuano a livello provinciale le procedure e gli adempimenti relativi alla gestione del potenziale produttivo viticolo, mentre gli Uffici Regionali del Contenzioso attuano le procedure e gli adempimenti per l'applicazione delle misure sanzionatorie;
- di dare atto che il documento in parola contenente le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, sarà inviato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la successiva trasmissione alla Commissione dell'

U.E. ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1493/1999;

- di assegnare i 1.451 ettari dei diritti di impianto nuovamente creati, di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1493/99, alla Riserva regionale, i quali potranno essere utilizzati per la concessione della deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. (CE) n. 1493/99 e/o per la concessione di diritti d'impianto di vigneti ai sensi dell'art. 5, par. 3 del medesimo regolamento;
- di stabilire che il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione dei diritti di impianto dalla Riserva regionale è pari a Euro. 3.873 ad ettaro e che, in relazione a mutate esigenze del mercato vitivinicolo, la Giunta regionale potrà rideterminare tale importo;
- di stabilire che con provvedimento del dirigente del Settore Agricoltura potranno essere prelevati diritti d'impianto dalla Riserva per la loro concessione:
  - 1) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure
  - 2) dietro corrispettivo versato all'Amministrazione regionale, ai produttori che intendono

far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata, ed

- 3) eventualmente ai fini della concessione della deroga di cui all'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. CE n. 1493/99, come previsto dalla D.G.R. n. 1802 dell'11/11/2002;
- di dare atto che, orientativamente, la concessione dei suddetti diritti avviene entro il limite del 40% delle disponibilità nel caso di cui al precedente punto 1) e del 30% delle disponibilità rispettivamente nel caso di cui ai precedenti punti 2) e 3);
  - di autorizzare il Settore Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali qualora il MiPAF o la Commissione U.E. lo richiedessero;
  - di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
  - di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A)

**REGIONE PUGLIA****ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA,  
FORESTE, ACQUACOLTURA, CACCIA E PESCA**

***MODALITA' PROCEDURALI PER LA GESTIONE  
DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO PUGLIESE  
IN APPLICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE  
DEL MERCATO (O.C.M.) VITIVINICOLO DI CUI  
AI REGOLAMENTI (CE) N. 1493/1999 E N. 1227/2000.***



## 1. Fonti normative

- Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
- Reg. (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000 che ha disposto l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 luglio 2000 che disciplina le modalità applicative delle norme previste al Titolo II°, Capi I, II, III e IV del Reg. (CE) n. 1493/1999, nonché i Capi I, II, III e IV del Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione;
- Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie del Reg. (CE) n. 1493/1999 relativo all'OCM del settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 che disciplina le modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive.

## 2. Finalità

Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative delle norme in materia di potenziale viticolo previste al Titolo II°, Capi I e II del Reg. (CE) n. 1493/1999 e al Capo II del Reg. (CE) n. 1227/2000.

## 3. Definizioni

Ai fini della applicazione delle presenti norme si intende per:

**Conduttore:** la persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo.

**Campagna:** la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

**Potenziale produttivo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uva da vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti, con la relativa resa.

**Superficie vitata:** la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione delle superfici vitate. In particolare:

1. La superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
2. La superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in

misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

3. La superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata.

In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insidenza media per ceppo di 6 metri quadrati.

**Estirpazione:** la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato, mediante estirpazione alla radice.

**Impianto:** la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

**Diritto di impianto:** il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto dalla Riserva o di un nuovo diritto di impianto ottenuto in applicazione delle condizioni stabilite al punto 5.1 del presente documento.

**Diritto di reimpianto:** il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite al successivo punto 5.2 del presente documento.

**Sovrainnesto:** l'innesto di una vite già innestata, ai fini della riconversione varietale.

**Superficie irrigua:** terreno nel quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sul quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

Gli Ispettorati in sede di controllo accertano l'effettivo uso dell'irrigazione esclusivamente per il soccorso delle piante.

#### 4. Divieto di impianto

La normativa comunitaria (art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/1999) dispone il divieto di impianto dei vigneti per uva da vino, nonché del sovrainnesto di varietà per uva da vino su viti con varietà diverse da quelle da vino, fino al 31 luglio 2010.

#### 5. Condizioni per la deroga al divieto

Tuttavia fino alla suddetta data è consentito l'impianto di viti con varietà da vino, a condizione che i soggetti interessati dispongano (art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/1999) di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto prelevato dalla Riserva e li esercitino in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

##### 5.1 Nuovi impianti

Un produttore può effettuare un nuovo impianto di viti con varietà per la produzione di uva da vino solamente nei seguenti casi e previa autorizzazione della Regione:

- a) per superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di espropri per motivi di pubblica utilità o per misure di ricomposizione fondiaria;



- b) per superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- c) per superfici destinate alla coltivazione di piante madri per marze;
- d) per superfici destinate esclusivamente al consumo familiare del viticoltore, fino ad un massimo di 10 are;
- e) per superfici destinate alla produzione di vini a DOC e IGT utilizzando diritti prelevati dalla Riserva e con l'obbligo di iscrizione nei rispettivi albi ed elenchi delle vigne.

Quest'ultima possibilità è determinata dalla Regione a seguito dell'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e messa in atto con bando pubblico.

L'autorizzazione è rilasciata con le modalità e secondo le prescrizioni riportate al successivo punto 7.

I diritti di nuovi impianti devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella del rilascio e solo per le finalità per i quali sono stati concessi.

I diritti di nuovi impianti non esercitati nel periodo prescritto vengono automaticamente assegnati alla Riserva di cui al successivo punto 9.

## 5.2 Reimpianti

Un produttore può eseguire un reimpianto di viti con varietà per uva da vino, solamente nei seguenti casi e previa autorizzazione della Regione, qualora:

- a) acquisisca il diritto di reimpianto, rilasciato dagli uffici regionali secondo le modalità indicate al successivo punto 7.6, previa estirpazione di un vigneto aziendale esistente;
- b) si impegni ad estirpare il vigneto oggetto della sostituzione, secondo le modalità indicate al successivo punto 7.7, entro 3 anni dalla messa a dimora delle viti oggetto del reimpianto;
- c) sia in possesso di un diritto di reimpianto, rilasciato ai sensi della precedente normativa (Reg. CEE n. 822/87) e non ancora scaduto;
- d) sia in possesso di un diritto di reimpianto acquistato in base alla precedente normativa e ancora valido, ovvero acquisito con le modalità di cui ai successivi punti 5.2.1 e 7.8.

I diritti di reimpianto acquisiti ai sensi della presente normativa devono essere esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati assegnati ed entro 5 campagne successive a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione. Se tali diritti non sono esercitati entro il periodo prescritto confluiscono nella Riserva regionale.

Non sono concessi diritti di reimpianto qualora siano estirpati:

- vigneti impiantati in regime di divieto senza la prescritta autorizzazione;
- vigneti impiantati con varietà di viti non menzionate nella classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino;
- vigneti destinati alla sperimentazione viticola;
- superfici vitate destinate alla coltivazione di piante madri per marze;
- vigneti destinati alle produzioni vitivinicole per l'esclusivo consumo familiare;
- superfici viticole impiantate in attuazione di misure di esproprio o ricomposizione fondiaria qualora siano stati concessi diritti di nuovo impianto.

Al fine di garantire che il potenziale produttivo viticolo regionale non aumenti vengono adottate le disposizioni che seguono.

E' fatto obbligo nell'esercizio del diritto di reimpianto di non superare la resa indicata nel diritto medesimo.

Tale resa di produzione è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini vqprd e/o igt si applicano le rese dei rispettivi disciplinari di produzione;
- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini da tavola si applica la corrispondente resa media regionale. Questa è individuata come media regionale delle rese desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve delle ultime cinque campagne, non tenendo conto di quella più alta e di quella più bassa.

Nel caso in cui l'esercizio del diritto avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua si applica una riduzione della superficie vitata da impiantare minima del 10%, fatte salve eventuali diminuzioni di maggiore entità, da contenere nei limiti del 25%, che gli Ispettorati possono disporre sulla base di parametri tecnici e produttivi relativi al nuovo impianto da realizzare (ad es. tipo di impianto irriguo, forma di allevamento, varietà utilizzata, ecc..).

E' fatto obbligo di esercitare il diritto di reimpianto per la produzione di vino di pari categoria rispetto a quella che ha generato il diritto o per categoria superiore, in base alla piramide produttiva di cui alla Legge 164/92, ossia: vini da tavola, vini da tavola con indicazione geografica (IGT), vini a denominazione di origine controllata (DOC), vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG).

### **5.2.1 Trasferimento dei diritti di reimpianto**

I diritti di reimpianto, come definiti dall'art. 4 del Reg. CE n. 1493/99 e ancora validi, sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati.

In deroga alla suddetta disposizione i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda qualora si soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) Il titolare del diritto cede parzialmente o totalmente i terreni della sua azienda, nel limite della superficie oggetto del diritto medesimo, a quest'altra azienda;
- b) Il diritto di reimpianto è utilizzato in quest'altra azienda per superfici destinate:
  - alla produzione di v.q.p.r.d.(DOC ) o di vini designati mediante indicazione geografica (IGT);
  - alla coltura di piante madri per marze.

La Regione Puglia, nell'attuazione della suddetta deroga, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del DM 27 luglio 2000, per i diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel proprio territorio, limita il loro utilizzo all'ambito territoriale regionale.

Ciò al fine sia di tutelare la viticoltura di qualità sia per salvaguardare le zone viticole regionali difficili dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.

Pertanto i conduttori viticoli che intendano avvalersi della deroga in questione nell'ambito del territorio regionale pugliese devono presentare domanda secondo le modalità stabilite al successivo punto 7.8.

La Giunta regionale, qualora si presentino rischi di squilibri socioculturali o ambientali o economici per una determinata denominazione di origine, a seguito di apposita richiesta avanzata dalla rappresentanza dell'interprofessione vitivinicola, documentata e accertata dall'IPA competente territorialmente, può deliberare la sospensione della deroga sia per il trasferimento dei diritti di

reimpianto originati nella zona delimitata dal disciplinare di produzione della denominazione in questione, sia per l'esercizio, nella medesima zona delimitata, dei diritti originati in altre zone. Un diritto di reimpianto può essere trasferito a condizione che il cedente (colui che detiene il diritto e intende cederlo) e il richiedente (colui che intende acquisire il diritto) soddisfino i requisiti di seguito elencati.

**Condizioni per il cedente:**

- non aver acquisito da altri diritti di reimpianto e non aver ottenuto autorizzazioni di nuovi impianti di superfici viticole nelle cinque campagne precedenti o nella campagna in corso.

**Condizioni per il richiedente:**

- non detenga diritti di reimpianto in portafoglio oppure ne detenga per una superficie insufficiente alle proprie necessità. In quest'ultimo caso il richiedente deve impegnarsi ad utilizzare in primo luogo i diritti già posseduti alla data di acquisizione dei nuovi diritti di reimpianto;
- non abbia percepito premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole nelle cinque campagne precedenti e si impegni a non richiederne nelle cinque campagne successive;
- si impegni a iscrivere il vigneto oggetto del trasferimento nell'apposito Albo dei vini a DOC o Elenco delle vigne a IGT e ne rivendichi annualmente la produzione.

Il termine di validità del diritto di reimpianto trasferito è di cinque campagne vitivinicole successive a quella in cui è avvenuta l'estirpazione del vigneto che ha generato il diritto ai sensi del Reg. CEE 1493/99; mentre è di otto campagne per i diritti rilasciati ai sensi del Reg. CEE n. 822/87.

I diritti non utilizzati entro tale periodo sono attribuiti automaticamente alla Riserva a seguito di ricognizione degli stessi a cura dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente.

Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito deve essere esercitato in modo da non comportare un aumento del potenziale viticolo. A tal fine, l'autorizzazione al reimpianto, tenendo conto dei parametri indicati nel diritto di reimpianto medesimo, indica la superficie equivalente sulla quale è possibile che venga esercitato il diritto, come riportato al punto 5.2.

In ogni caso la superficie reimpiantata non può essere superiore alla superficie oggetto di estirpazione.

La stessa procedura stabilita nel presente punto vige anche nel caso di trasferimento di un diritto di reimpianto, generato in Regioni diverse dalla Puglia, ad altro conduttore che intenda esercitarli nel territorio della Regione Puglia.

## **6. Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale**

Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ciascun conduttore di vigneti per uva da vino è tenuto a notificare qualsiasi variazione del potenziale produttivo viticolo dell'azienda (superficie investita a vigneto e diritti di impianto/reimpianto posseduti), anche ai fini dell'aggiornamento della propria dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1).

Pertanto per i conduttori di aziende viticole, congiuntamente ad eventuali comproprietari o possessori ad altro titolo qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà, che intendano procedere all'estirpazione, al reimpianto o a un nuovo impianto di superficie vitata, è

fatto obbligo di chiedere il relativo nullaosta/autorizzazione alla Regione Puglia, utilizzando il modello allegato al presente atto.

La pratica del reinnesto è assimilata al reimpianto e pertanto è soggetta alla presente disciplina. Nell'ambito della scala delle destinazioni produttive, vini da tavola, IGT, VQPRD, non è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva di qualità inferiore rispetto a quella attestata nel nullaosta rilasciato.

I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal Reg. CEE n. 822/87 e validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000, restano validi fino alla data indicata nella concessione rilasciata conformemente al regolamento citato.

## **7. Modalità di presentazione delle notifiche e delle domande**

Gli adempimenti dei conduttori viticoli riguardano le seguenti operazioni:

### Diritti di nuovo impianto:

- 1) domanda per la realizzazione di nuovi impianti di viti per esproprio e ricomposizione fondiaria;
- 2) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per sperimentazione viticola;
- 3) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di piante madri per marze;
- 4) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione destinata al consumo familiare;
- 5) domanda per la realizzazione di nuovi impianti di viti per la produzione di vini DOC e/o IGT tramite diritti prelevati dalla Riserva;

### Diritto di reimpianto:

- 6) domanda per estirpazione e concessione del diritto di reimpianto;
- 7) domanda di autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva di un proprio vigneto;
- 8) domanda di nullaosta al trasferimento del diritto di reimpianto;
- 9) estirpazione senza concessione del diritto.

Tutte le domande e notifiche vanno inviate all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) competente per territorio, ad eccezione delle domande per l'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione viticola le quali vanno inviate all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

Alle domande e notifiche vanno allegati:

- l'autorizzazione da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà;
- il certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- la copia conforme dello statuto (per le società);
- la copia della dichiarazione vitivinicola, se il conduttore è tenuto alla sua presentazione.

### **7.1 Domande per nuovi impianti di viti nell'ambito di misure di esproprio e di ricomposizione fondiaria**

Riguardano le superfici destinate a nuovi impianti di viti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale.

La concessione è data su domanda, con allegata adeguata documentazione, del produttore interessato all'IPA competente e previa verifica della sussistenza delle condizioni previste, per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio.

L'azienda autorizzata comunica la realizzazione dell'impianto viticolo entro 30 giorni dalla messa a dimora delle viti secondo lo schema dell'allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

### **7.2 Domande per l'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione viticola**

Le aziende vitivinicole, singole o associate, i Consorzi di tutela, gli Enti pubblici e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un progetto di ricerca e/o di sperimentazione devono richiedere la relativa autorizzazione alla Regione.

L'impianto di superficie destinata a sperimentazione viticola deve essere giustificato da un progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura che se ne assume la responsabilità scientifica. Il progetto deve avere una durata definita e limitata. I termini possono essere prorogati su richiesta motivata della Istituzione scientifica responsabile. I risultati della ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione del Servizio Regionale di Sviluppo Agricolo che potrà utilizzarli a fini istituzionali nei modi e nei tempi più opportuni.

La domanda per l'impianto di vigneti sperimentali, da inviare all'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Settore Agricoltura – Bari, deve essere presentata secondo lo schema dell'allegato modello, corredata dal progetto di ricerca e/o sperimentazione.

Il progetto deve contenere:

- gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione;
- la durata (che solo eccezionalmente può superare i dieci anni);
- una relazione illustrativa;
- l'ubicazione e l'entità delle superfici da impiantare;
- i risultati che si prevede di raggiungere;
- il carattere innovativo del progetto proposto al fine di giustificare la richiesta di impianto di nuove superfici vitate;
- il responsabile scientifico.

Nel progetto deve essere evidenziata la piena disponibilità e le modalità per la massima divulgazione dei temi e dei risultati della sperimentazione.

Il progetto deve essere firmato dal soggetto proponente e controfirmato, per validazione, da una Istituzione scientifica a carattere pubblico, dedita alla ricerca e/o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura che ne assume la responsabilità scientifica

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei riferimenti catastali e della estensione della superficie vitata da impiantare, riportando in allegato copia dei certificati catastali e la cartografia catastale nella quale risulti evidenziato il posizionamento del vigneto;
- l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'art. 3 del Reg.

CE n. 1493/1999, la superficie impiantata, gli estremi dell'autorizzazione, la data di impianto e la durata della sperimentazione, la denominazione dell'azienda alla quale appartengono gli impianti sperimentali, l'oggetto ed il responsabile della sperimentazione;

- l'impegno:

1. a non iscrivere le superfici impiantate ad albi dei vigneti a vqprd e agli elenchi delle vigne a igt;
2. ad estirpare le superfici impiantate al termine della sperimentazione;
3. a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione.

L'Ufficio Produzioni Arboree unitamente all'Ufficio Servizi di Sviluppo del Settore Agricoltura esprimono il parere sulla conformità del progetto di ricerca agli indirizzi ed agli obiettivi programmatici comunitari, nazionali e regionali in materia vitivinicola. E' facoltà dei predetti uffici, ai fini della formulazione del parere, che comunque dovrà essere formulato entro 60 giorni dal ricevimento del progetto, richiedere ulteriori informazioni e documenti a corredo del medesimo progetto.

Il Settore Agricoltura adotta l'atto di autorizzazione all'impianto, sulla base del parere di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo.

Nel caso di richiesta di proroga del progetto, il competente servizio regionale adotta l'atto di proroga previo parere dei citati uffici.

Il diritto di impianto concesso è valido esclusivamente per il periodo della sperimentazione.

L'esercizio del diritto deve avvenire entro la seconda campagna successiva all'autorizzazione.

Le superfici vitate autorizzate devono essere estirpate a conclusione della sperimentazione entro la vendemmia successiva alla data in cui viene fissata la conclusione della sperimentazione stessa.

I prodotti ottenuti da uve provenienti da vigneti sperimentali non possono essere commercializzati.

Durante il periodo della sperimentazione non è consentito iscrivere le superfici vitate destinate alla sperimentazione viticola in alcun albo vqprd o elenco delle vigne igt.

Dopo il periodo di sperimentazione il produttore può utilizzare per le superfici vitate autorizzate alla sperimentazione, diritti di reimpianto legittimamente posseduti a qualsiasi titolo o diritti di impianto attinti dalla Riserva per compensare la mancata estirpazione della superficie interessata. Nel caso in cui non possa utilizzare diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla Riserva, le viti piantate per la sperimentazione devono essere estirpate. Le spese della estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Le superfici non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti sperimentali dà comunicazione alla Regione dell'avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante utilizzando l'allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.



Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti.

I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per sperimentazione viticola e le eventuali condizioni sull'utilizzo di tali diritti o di superfici piantate in virtù dei medesimi, sono validi durante il periodo della sperimentazione. A tali superfici si applicano dopo la fine della sperimentazione le disposizioni indicate in precedenza.

### **7.3 Domande per l'impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze**

Le aziende vivaistiche, singole o associate, che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri, devono richiedere la relativa autorizzazione alla Regione.

L'autorizzazione ad eseguire nuovi impianti di viti per la coltivazione di piante madri per marze, per le sole varietà iscritte al catalogo nazionale, è concessa unicamente ai produttori muniti dell'apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica rilasciata ai sensi della Legge n. 987/1931 e che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (DPR 1164/69).

L'autorizzazione è concessa ai soggetti sopra indicati a condizione che:

- sia assicurata la conduzione del fondo interessato all'impianto;
- l'uva sia staccata dalle piante e distrutta, prima della fase fenologica dell'invaiaitura, ad eccezione di cinque piante per varietà o clone necessarie per le verifiche ampelografiche e sanitarie; in tal caso l'uva prodotta da tali cinque piante deve essere comunque distrutta dopo l'invaiaitura.

Nessuna autorizzazione sarà rilasciata per le aree in cui è stata riscontrata la presenza di malattie dannose o letali per la vite o comunque che possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario.

La domanda, per l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri, va inviata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, secondo lo schema dell'allegato modello, allegando: il titolo di possesso dei terreni, i relativi certificati catastali, planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione del vigneto da realizzare e la copia dell'autorizzazione all'attività vivaistica.

L'autorizzazione all'impianto è rilasciata dall'IPA entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dal Servizio fitosanitario regionale. Tale parere deve essere richiesto a cura dell'IPA entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e deve essere espresso dal suddetto Servizio fitosanitario entro 60 giorni dalla richiesta.

Il diritto di impianto concesso è valido esclusivamente per la produzione di piante madri per marze e l'impianto deve essere realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione.

Le uve provenienti da tali vigneti non devono essere raccolte o, se raccolte, devono essere distrutte.

Il produttore può utilizzare per le superfici vitate autorizzate alla produzione di piante madri, diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla Riserva regionale per poter produrre, dalla superficie interessata, vino destinato alla commercializzazione. Nel caso in cui non possa utiliz-

zare diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla Riserva, le viti piantate per la produzione di piante madri devono essere estirpate. Le spese dell'estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze dà comunicazione alla Regione di avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante secondo lo schema dell'allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri e le condizioni sull'utilizzo di tali superfici, sono validi per il periodo di produzione di dette piante. A tali superfici, in seguito, si applicano le disposizioni indicate in precedenza.

#### **7.4 Domande per l'impianto dei vigneti il cui prodotto è destinato al consumo familiare**

Il viticoltore che intenda impiantare una superficie vitata il cui prodotto sia destinato esclusivamente al proprio consumo familiare è tenuto a presentare domanda utilizzando l'allegato modello e comprensiva del certificato catastale del terreno. La concessione al nuovo impianto si intende automaticamente rilasciata entro 60 giorni dalla domanda, in assenza di eventuali osservazioni e/o richieste del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La superficie massima dell'impianto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare è fissata in 10 are.

L'estirpazione di superfici destinate a prodotti per il consumo familiare non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

In presenza di superficie destinata a prodotti per il consumo familiare, l'eventuale acquisizione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto per finalità diverse dal consumo familiare deve essere fatta valere anche sulle superfici già impiantate per il consumo familiare.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti i cui prodotti sono destinati al consumo familiare dà comunicazione all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura dell'avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante secondo lo schema allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

E' vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da tali superfici.

Qualora si riscontrino infrazioni a tale divieto, la superficie interessata viene estirpata con spese a carico del viticoltore. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

#### **7.5 Domande per la concessione di diritti di nuovo impianto di vigneto**

Le domande per ottenere l'autorizzazione a realizzare nuovi vigneti, in deroga al divieto, per la produzione di vini a DOC e/o IGT, attraverso diritti prelevati dalla Riserva, potrà essere presen-

tata a seguito di bando pubblico, emanato dalla Regione, il quale indicherà le modalità, i termini ed i requisiti per la loro concessione.

#### **7.6 Domande per estirpazione e concessione del diritto di reimpianto**

Il conduttore che intende procedere all'estirpazione del vigneto e vuole acquisire il previsto diritto di reimpianto deve presentare domanda all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, entro il 30 giugno di ogni anno, redatta secondo l'allegato modello e corredata dai seguenti documenti: titolo di possesso dei terreni, copia dei certificati catastali, un elaborato planimetrico con l'indicazione delle superfici oggetto di estirpazione e reimpianto, nonché copia dell'ultima dichiarazione vitivinicola presentata.

L'IPA entro 120 giorni dal termine di presentazione della domanda rilascia il nullaosta all'estirpazione previa verifica della destinazione produttiva, della superficie da estirpare e delle condizioni di cui al precedente punto 5.2 sulla base di accertamento diretto in azienda, dell'esame dei dati riportati nella dichiarazione delle superfici vitate validata o di altra adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici regionali.

Il conduttore è tenuto ad effettuare l'estirpazione del vigneto entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda. Inoltre il conduttore è tenuto a notificare all'IPA, secondo lo schema dell'allegato modello, l'avvenuta estirpazione entro 30 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi.

Qualora l'estirpazione non avvenga entro i suddetti termini il predetto nullaosta sarà revocato senza alcuna comunicazione da parte dell'IPA competente.

A seguito dell'estirpazione l'IPA rilascia il diritto di reimpianto, previo accertamento di avvenuta estirpazione del vigneto, provvedendo all'aggiornamento dei relativi dati dello schedario e della base grafica di riferimento.

I parametri del vigneto oggetto di reimpianto e quelli del vigneto oggetto di estirpazione, quali la superficie, il tipo di conduzione del terreno (irriguo e non irriguo), la destinazione produttiva e la resa, sono indicati nel provvedimento di concessione del diritto di reimpianto.

La resa di produzione è calcolata sulla base dei criteri indicati al precedente punto 5.2.

Il diritto di reimpianto deve essere utilizzato soltanto per le superfici e per le finalità per le quali è stato concesso, riportate nel nullaosta. Ogni variazione, compreso il trasferimento su particelle catastali diverse della stessa azienda, deve essere preventivamente autorizzata dall'IPA competente su presentazione di apposita istanza.

Il diritto di reimpianto deve essere esercitato prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, nel rispetto della destinazione produttiva.

Il conduttore è tenuto a notificare all'IPA competente, secondo lo schema dell'allegato modello, la realizzazione dell'impianto allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno della campagna in cui è avvenuto il reimpianto.

La stessa notifica è tenuto ad effettuare il conduttore che esercita un diritto di reimpianto acquisito in base alla precedente normativa.

In mancanza della comunicazione l'IPA allo scadere delle 5 campagne dispone gli accertamenti sull'avvenuta o meno utilizzazione del diritto ai fini della sua collocazione nella Riserva.

#### **7.7 Domande di autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva**

Il conduttore che intende effettuare un reimpianto in anticipo rispetto all'estirpazione di un vigneto di superficie equivalente deve presentare domanda redatta secondo l'allegato modello, all'Ispettorato competente, entro il 30 giugno di ogni anno ed allegando: il titolo di possesso dei terreni, copia dei certificati catastali, un elaborato planimetrico con l'indicazione delle superfici oggetto di reimpianto anticipato e di estirpazione successiva, nonché copia dell'ultima dichiarazione vitivinicola presentata.

La domanda deve contenere, tra l'altro, l'impegno a:

- estirpare entro tre anni dalla messa a dimora delle viti oggetto del reimpianto una pari superficie di vigneto aziendale regolarmente detenuta;
- costituire e presentare all'atto del rilascio dell'autorizzazione, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 120% del valore del prodotto ricavabile nel periodo considerato, così fissato forfettariamente per ettaro in base al tipo di allevamento del vigneto: Euro. 5.200,00 per il tendone, Euro. 3.600,00 per la spalliera, Euro. 3.000,00 per l'alberello.
- non produrre vino da commercializzare proveniente contemporaneamente sia dalla superficie che deve essere estirpata sia dalla superficie impiantata. A tal fine si impegna a eliminare i grappoli prima della fase fenologica della invaiatura su una delle due superfici.

Inoltre la domanda deve contenere la dichiarazione del conduttore di non possedere diritti di reimpianto in portafoglio o di possederne in misura non sufficiente per impiantare viti su tutta la superficie necessaria.

Il nullaosta all'estirpazione e l'autorizzazione al reimpianto viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, previa:

- a) verifica della superficie da estirpare sulla base di accertamento diretto in azienda o tramite la verifica della schedario viticolo e della sua base grafica di riferimento;
- b) accertamento che il produttore non possieda altri diritti di impianto o che quelli posseduti non sono in quantità sufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di eventuali diritti già in possesso del conduttore;
- c) costituzione di una polizza fidejussoria da parte del conduttore di importo pari al 120% del valore del prodotto come determinato in precedenza.

Il conduttore è tenuto a notificare all'IPA la realizzazione dell'impianto entro il 30 giugno della campagna in cui è avvenuto il reimpianto secondo lo schema dell'allegato modello ed allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario e l'avvenuta estirpazione entro 30 giorni dall'eliminazione totale dei ceppi, secondo lo schema del suddetto modello. A notifica della estirpazione avvenuta, l'IPA provvede allo svincolo della fidejussione. Qualora non venga effettuata la estirpazione entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato e la superficie non estirpata viene considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e quindi è disposta l'estirpazione coatta con spese a carico del produttore.

### **7.8 Domanda di trasferimento ed esercizio di un diritto di reimpianto**

Il conduttore che intende acquisire un diritto di reimpianto avvalendosi della deroga stabilita al precedente punto 5.2.1 deve presentare domanda, secondo l'allegato modello, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) nel cui territorio di competenza dovrà essere esercitato tale diritto, inviando copia della domanda stessa e della relativa documentazione all'IPA (o all'ufficio competente di altra Regione) nel cui territorio è stato estirpato il vigneto che ha generato il diritto di reimpianto, il quale formula il parere sul trasferimento medesimo.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) preliminare di compravendita, anche sotto la forma di scrittura privata tra le parti;
- b) documento in originale o copia autenticata attestante la titolarità del diritto di reimpianto della ditta cedente, rilasciato dall'amministrazione regionale competente e avente validità in corso;
- c) dichiarazione da parte del cedente attestante che il diritto di reimpianto oggetto del trasferimento non è stato esercitato e che per effetto del trasferimento rinuncia all'esercizio del medesimo diritto;
- d) atto attestante la titolarità della conduzione del terreno interessato al reimpianto da parte dell'acquirente;
- e) estremi catastali delle superfici sulle quali si intende esercitare il diritto di reimpianto da acquisire.

Non è ammessa la delega o la procura a presentare la domanda e a seguire l'iter del procedimento amministrativo.

Dopo aver sottoposto la domanda all'istruttoria tecnico-amministrativa al fine di accertare la regolarità e la completezza della documentazione, la sussistenza e la validità del diritto, nonché il possesso dei requisiti richiesti, il dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, entro 60 giorni, previa acquisizione del parere favorevole formulato dall'IPA (o all'ufficio competente di altra Regione) che ha rilasciato il diritto di reimpianto oggetto del trasferimento, rilascia nullaosta alla stipula dell'atto di compravendita del diritto di reimpianto.

Successivamente, entro 60 giorni dalla data di ricezione del predetto nullaosta, l'interessato deve inviare allo stesso Ispettorato che ha provveduto al suo rilascio copia del documento di compravendita, anche sotto la forma di scrittura privata registrata.

Entro i successivi 30 giorni l'IPA rilascia l'autorizzazione definitiva al trasferimento del diritto di reimpianto, inviando copia all'IPA (o all'ufficio competente di altra Regione) nel cui territorio è stato generato il diritto medesimo.

Il conduttore è tenuto altresì a comunicare, secondo l'allegato modello, all'IPA competente per territorio in cui si esercita il diritto, la realizzazione dell'impianto, entro il 30 giugno della campagna vitivinicola in cui è avvenuta la messa a dimora delle viti, allegando un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato, al fine del suo inserimento nella base grafica dello schedario.

### **7.9 Notifica di estirpazione senza concessione del diritto**

Al fine di consentire l'aggiornamento dell'inventario viticolo regionale e la corretta gestione del patrimonio viticolo della Puglia, il conduttore che intende procedere all'estirpazione di un vigneto senza voler acquisire il diritto di reimpianto deve inviare comunicazione all'IPA competente per territorio, secondo l'allegato modello.

Gli IPA, a seguito dell'avvenuta estirpazione, provvedono ad aggiornare i dati dello schedario viticolo e della base grafica di riferimento, nonchè a registrare i relativi dati per il loro eventuale trasferimento nella Riserva regionale.

### **7.10 Iscrizioni/cancellazioni agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT**

La Giunta regionale con deliberazione n. 2154 del 23 dicembre 2002 ha disciplinato le "Modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a Denominazione di Origine e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica".

Il conduttore viticolo che procede a variazioni del proprio potenziale viticolo (ad es. estirpazione, acquisizione/cessione di superfici vitate, cambio di conduzione, esercizio di diritto di reimpianto/nuovo impianto di vigneto, sovrainnesto) secondo le procedure previste dal presente atto, relative a vigneti iscritti o da iscrivere agli albi DOC e/o agli elenchi delle vigne IGT, è tenuto alla compilazione anche del Quadro F dell'allegato modello ed a presentare un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto interessato.

L'IPA, al termine della procedura relativa all'istruttoria tecnico-amministrativa ed al relativo aggiornamento dello schedario viticolo e della sua base grafica, comunica alla Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni, i dati per consentire l'aggiornamento degli albi DOC e/o degli elenchi delle vigne IGT. La Camera di Commercio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 2154/02, provvede ad attivare le procedure di propria competenza le quali devono concludersi al massimo entro il 30 settembre successivo alla trasmissione dei dati da parte dell'IPA, al fine di consentire al produttore l'utilizzo della denominazione di origine nella campagna vendemmiale in corso.

La Camera di Commercio adotta le stesse procedure di cui sopra per le richieste dei conduttori viticoli presentate, ai sensi del D.M. 27 marzo 2001, tramite la dichiarazione delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT.

Allo scopo la Camera di Commercio ottiene la conferma di quanto richiesto dal conduttore tramite la dichiarazione delle superfici vitate, e attiva le procedure di propria competenza.

Per l'iscrizione/cancellazione delle superfici vitate agli albi DOC e/o agli elenchi delle vigne IGT che non comportano alcuna variazione del potenziale viticolo aziendale (ad es. iscrizione di un nuovo vigneto, variazione della superficie del vigneto iscritto, variazione dell'iscrizione del vigneto ad un albo e/o elenco delle vigne, cancellazione dell'iscrizione) i conduttori presentano apposita denuncia alla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le procedure previste dalla suddetta D.G.R. n. 2154/02 e successive modifiche e/o integrazioni.



## **8. Sanzioni per impianti e reimpianti irregolari di vigneti effettuati dopo il 1° settembre 1998**

I vigneti con varietà di uve da vino piantati a decorrere dal 1° settembre 1998 la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, par. 3 o dell'art. 7, par. 4 del Reg. CEE n. 822/87 e piantati in violazione del divieto di impianto, devono essere estirpati.

Le superfici impiantate successivamente al 31 luglio 2000 in violazione del divieto di impianto, previsto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e delle disposizioni che disciplinano l'uso dei diritti di nuovo impianto, dei diritti di reimpianto e l'impiego delle varietà classificate, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento, devono essere estirpate.

Le spese connesse all'estirpazione sono a carico del produttore.

I prodotti derivanti dalle uve provenienti da tali superfici devono essere messi in circolazione solo se sono destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Inoltre alle stesse superfici vitate si applicano le sanzioni previste dall'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, e cioè "il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, par. 1 del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni, e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto ottenuto da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa".

Per l'accertamento delle violazioni in parola si provvede con le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 244 del 30 giugno 1993 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2074/94.

Per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

Gli importi delle sanzione irrogate sono acquisite nel bilancio dello Stato per essere poi destinate al pagamento di eventuali rettifiche FEOGA in sede di liquidazione conti relativi al settore vitivinicolo.

## **9. Istituzione della Riserva regionale**

Allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo è istituita la Riserva regionale dei diritti di impianto (articolata su base provinciale), ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1493/99.

Alla Riserva sono assegnati, a partire dalla data del presente atto, i seguenti diritti:

- diritti di impianto prelevati dalla Riserva e non esercitati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati prelevati;
- diritti di reimpianto non esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
- diritti di reimpianto ceduti dai possessori alla Riserva, a titolo oneroso o gratuito;

- diritti d'impianto nuovamente creati, a partire dalla data del 31 luglio 2003, (con la quota di n. 1.451 ettari assegnati alla Regione Puglia con D.M. 19/10/2000);
- la quota del 50% in più dei diritti di reimpianto acquistati sul libero mercato per regolarizzare vigneti irregolari (ai sensi dell'art. 2, par. 6, lett. b) del Reg. CE n. 1493/99).

La Riserva regionale è tenuta presso l'Assessorato all'Agricoltura – Settore Agricoltura ed i movimenti dei diritti in entrata e in uscita sono determinati con atto del dirigente del Settore.

Essa è articolata su base provinciale e gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) ne curano la gestione provinciale procedendo all'istruttoria delle domande di cessione e di acquisizione, tengono le registrazioni previste all'art. 5, par. 6 del Reg. CE n. 1227/2000 applicativo della Commissione e trasmettono annualmente al suddetto Settore Agricoltura i dati e le informazioni necessarie per la sua tenuta, e per le comunicazioni al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla Commissione dell'U.E.

L'assegnazione dei diritti della Riserva avviene a seguito di avviso pubblico e, con determinazione dirigenziale del Settore Agricoltura, vengono definite le modalità e i criteri di assegnazione.

I corrispettivi pagati dai produttori per l'acquisto dei diritti prelevati dalla Riserva regionale sono destinati all'attività della Riserva stessa. Essi sono introitati ed utilizzati tramite gli appositi capitoli di entrata ed uscita che saranno istituiti con legge di bilancio regionale.

La Giunta regionale può consentire il trasferimento dei diritti tra le Riserve provinciali qualora motivi socio-economici lo rendano necessario.

I diritti assegnati alla Riserva regionale sono concessi:

- 1) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure
- 2) dietro corrispettivo versato all'Amministrazione regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata, ed
- 3) eventualmente ai fini della concessione della deroga di cui all'art. 2, par. 3, lettera b) del Reg. CE n. 1493/99, come previsto dalla D.G.R. n. 1802 dell'11/11/2002.

Orientativamente la concessione dei diritti avviene entro il limite del 40% delle disponibilità nel caso di cui al precedente punto 1), e del 30% delle disponibilità rispettivamente nel caso di cui ai precedenti punti 2) e 3).

Le Regione Puglia, in base alla propria politica vitivinicola, può adottare altri criteri di priorità nell'assegnazione dei diritti.

Inoltre la Regione Puglia provvede affinché il luogo dove sono esercitati i diritti di impianto prelevati dalla Riserva, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative di quelle medie della zona, ed in particolare che questi diritti non siano utilizzati in superfici irrigue qualora provenienti da superfici non irrigue.

Il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione dei diritti d'impianto della Riserva, di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1493/99, è pari a Euro 3.873 ad ettaro.

In relazione a mutate contingenze del mercato vitivinicolo la Giunta regionale può rideterminare tale importo.

La Giunta regionale, in base alle disponibilità finanziarie, può altresì decidere annualmente l'acquisto dei diritti di reimpianto dai produttori che li detengono, assegnandoli alla Riserva ai sensi dell'art. 5, par. 2 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Qualora sia adottata la decisione, nello stesso provvedimento la Giunta regionale fissa il prezzo di acquisto di tali diritti di reimpianto.

I diritti di impianto/reimpianto prelevati dalla Riserva sono esercitati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se non sono esercitati entro tale periodo, vengono riassegnati alla Riserva.

I diritti di impianto assegnati alla Riserva regionale possono essere prelevati e concessi entro la 5ª campagna vitivinicola successiva alla loro assegnazione. I diritti non concessi entro i suddetti termini si estinguono.

#### **10. Premi per l'abbandono**

In attesa della precisa determinazione del suo patrimonio viticolo, attraverso la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate e la regolarizzazione di taluni vigneti, la Regione Puglia non applica il Capo II, Titolo II del Reg. CE n. 1493/99, concernente i premi per l'abbandono definitivo della viticoltura.

#### **11. Classificazione delle varietà di viti**

La classificazione regionale delle varietà di uve da vino di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1227/2000 avviene secondo le procedure previste dall'apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

#### **12. Controlli e aggiornamenti dello schedario viticolo**

Il Reg. CE n. 2729/2000 della Commissione recante "modalità d' applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo" prevede, all'articolo 5, che ai fini delle verifiche relative al rispetto delle disposizioni inerenti il potenziale viticolo ci si avvale dello schedario viticolo o della base grafica di riferimento.

Il D.M. 27 marzo 2001 ha inoltre stabilito che la dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1) e le relative dichiarazioni di aggiornamento sono finalizzate, tra l'altro, alla:

- tenuta e aggiornamento dello schedario viticolo,
- tenuta e aggiornamento dell'inventario del potenziale produttivo,
- tenuta e aggiornamento del sistema informativo o grafico utilizzato per il controllo del potenziale produttivo.

Pertanto gli IPA, in relazione alle istanze presentate dai produttori in materia di potenziale produttivo, utilizzano ai fini dei riscontri e degli accertamenti, previsti dall'art. 5 del Reg. CE n. 2729/2000 e dal D.M. 27 marzo 2001, i dati relativi alla superficie vitata accertata attraverso la dichiarazione delle superfici vitate (mod. B1).

Inoltre gli IPA, a seguito di qualunque istanza presentata dai conduttori in materia di potenziale viticolo, effettuano la verifica delle dichiarazioni vitivinicole segnalando ai competenti Organi di controllo eventuali irregolarità.

Gli IPA, a seguito di variazioni relative al potenziale viticolo aziendale, sono tenuti altresì ad effettuare tempestivamente l'aggiornamento dello schedario viticolo e della sua base grafica di riferimento, utilizzando gli strumenti informatici e le disposizioni emanate dall'AGEA.

### 13. RegISTRAZIONI e comunicazioni

Gli IPA tengono la registrazione e comunicano all'Assessorato regionale all'Agricoltura, per la successiva trasmissione al MiPAF e all'U.E., entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola le seguenti informazioni, secondo i modelli 2.1 e 2.2 allegati al Reg. CE n. 1227/2000:

- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per ricomposizione o esproprio;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per la coltivazione di piante madri per marze;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per il consumo familiare dei viticoltori, unitamente all'elenco dei conduttori autorizzati a coltivare tali vigneti;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto prelevati dalla Riserva e concessi per la produzione di vini DOC e IGT;
- la superficie totale dei diritti di reimpianto rilasciati distinti tra quelli "normali" e quelli "anticipati";
- la superficie totale dei diritti di reimpianto oggetto di trasferimento.

Gli IPA tengono la registrazione dei diritti assegnati alla Riserva, annotandone la scadenza e comunicando la loro entità all'Assessorato Regionale all'Agricoltura che provvede alla loro concessione.

Inoltre gli IPA trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi, entro 30 giorni dalla data di notifica all'interessato:

- copia del provvedimento di concessione del diritto di nuovo impianto per la coltivazione di piante madri per marze;
- copia del provvedimento di estirpazione degli impianti di cui sopra, trascorso il periodo di produzione di marze;
- copia del provvedimento di autorizzazione al reimpianto anticipato.

Mentre l'Assessorato all'Agricoltura provvede all'invio, entro gli stessi termini di:

- copia del provvedimento di concessione del diritto di nuovo impianto per la sperimentazione viticola;
- copia dei provvedimenti di estirpazione degli impianti sperimentali, trascorso il periodo di sperimentazione.

Gli Uffici Regionali del Contenzioso tengono la registrazione delle violazioni al divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e delle disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, di reimpianto e all'utilizzo di varietà di viti classificate previste dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento.

Gli stessi Uffici trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi, entro 30 giorni dalla notifica al trasgressore, copia dei provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni per le violazioni di cui al comma precedente.

Inoltre tali Uffici, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, per il successivo inoltro al MiPAF e all'U.E., l'elenco di tutte le violazioni in questione accertate nel corso dell'ultima campagna vitivinicola (che va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo).

**REGIONE PUGLIA**

- ASSESSORATO AGRICOLTURA - SETTORE AGRICOLTURA
- ISPETTORATO PROVINCIALE DELL' AGRICOLTURA DI \_\_\_\_\_

**VARIAZIONE DEL POTENZIALE  
VITICOLO AZIENDALE**

REG. CE N. 1493/1999 DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 1999 - DM 27 LUGLIO 2000

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI:

Descrizione

**TIPO DI DOMANDA (Barrare le caselle sottostanti)**

<b>Comunicazioni per:</b>		<b>Richieste di autorizzazione per:</b>	
C	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> VARIAZIONE DI SUPERFICI	A	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> ESTIRPAZIONE E CONCESSIONE DEL DIRITTO
C	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> CAMBIO DI CONDUZIONE	A	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> ESECUZIONE DI REIMPIANTO / NUOVO IMPIANTO
C	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI	A	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> REIMPIANTO ANTICIPATO
C	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> VARIAZIONE DATI CATASTALI	A	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> NUOVI IMPIANTI PER ESPROPRIO O RICOMPOSIZIONE
C	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> FINE DEI LAVORI AUTORIZZATI	A	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> NUOVI IMPIANTI PER CONSUMO FAMILIARE
		A	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> NUOVI IMPIANTI PER VIVAISMO
		A	<input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> NUOVI IMPIANTI PER FINALITA' SPERIMENTALI
		A	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> NUOVO IMPIANTO DA RISERVA
		A	<input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> ACQUISTO DIRITTO DA ALTRA AZIENDA
		A	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> ESTIRPAZIONE SENZA CONCESSIONE DEL DIRITTO
		A	<input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE AGLI ALBI DOC e/o ELENCHI DELLE VIGNE IGT

**QUADRO A - AZIENDA**

**SEZ. I - (Dati identificativi dell'azienda)**

**DICHIARANTE**

DICHIARAZIONE DI SUPERFICIE (mod. B1)  SI  NO

DICHIARAZIONE VITIVINICOLA  SI  NO

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

**SEZ. II - ALTRI DATI DELL'AZIENDA**

Da compilare solo in assenza di precedente dichiarazione di superficie o variazione dei dati anagrafici

Barrare se ditta individuale

PARTITA IVZ \_\_\_\_\_

SESSO  M  F

DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_

PROV. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

Prefisso \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

COD. ISTAT \_\_\_\_\_

Prov. Comune

COMUNE \_\_\_\_\_

PROV. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_

**UBICAZIONE AZIENDA (solo se diverso dal domicilio o sede legale)**

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

Prefisso \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

COD. ISTAT \_\_\_\_\_

Prov. Comune

COMUNE \_\_\_\_\_

PROV. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_

**RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il titolare persona giuridica) / TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE**

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ 3

COGNOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SESSO  M  F

DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA \_\_\_\_\_

PROV. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

Prefisso \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

COD. ISTAT \_\_\_\_\_

Prov. Comune

COMUNE \_\_\_\_\_

PROV. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_







QUADRO H - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI	
<b>SEZ. I - (Generali)</b>	
<p>Il sottoscritto:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 500px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali</p> <p>Dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;</li> <li>- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti dei vigneti;</li> <li>- di consentire che l'autorità competente abbia accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda ed alle sedi del richiedente, per le attività di controllo previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;</li> <li>- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;</li> </ul> <p>Si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a realizzare gli impianti, nei tempi indicati, per le superfici e finalità autorizzate, nonché rispettare quanto dettato dai disciplinari di produzione dei relativi DOC ed IGT;</li> <li>- a non effettuare variazioni ai previsti interventi senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;</li> <li>- a comunicare la realizzazione dei nuovi impianti entro il 30 giugno dell'anno in corso oppure l'estirpazione dei vigneti entro 30 giorni dalla eliminazione dei ceppi.</li> </ul>	
<b>SEZ. II - (A3 Reimpianto anticipato)</b>	
<input type="checkbox"/> Dichiaro :	- di non possedere diritti di impianto/reimpianto, oppure di possederne per una superficie insufficiente alle esigenze aziendali.
<input type="checkbox"/> Si impegna :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a raccogliere l'uva prodotta dal nuovo vigneto solo nella vendemmia successiva all'estirpazione del vecchio impianto. In caso contrario l'uva prodotta dal nuovo impianto sarà distrutta prima dell'inviatura.</li> <li>- a reimpiantare il vigneto con destinazione produttiva di qualità uguale o superiore a quella del vigneto oggetto di estirpazione.</li> <li>- ad iscrivere le superfici reimpiantate ai relativi albi DOC o elenchi delle vigne IGT.</li> <li>- ad estirpare il vigneto entro la fine del terzo anno successivo al nuovo impianto.</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Allega	- garanzia fidejussoria
<b>SEZ. III - (A5 Nuovi impianti per consumo familiare)</b>	
<input type="checkbox"/> Si impegna :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a non impiantare vigneti con una superficie maggiore di 10 are (1000 mq)</li> <li>- ad utilizzare per la superficie richiesta eventuali diritti di impianto/reimpianto successivamente acquisiti</li> <li>- a non commercializzare i prodotti ottenuti dalla superficie autorizzata</li> </ul>
<b>SEZ. IV - (A6 Nuovi impianti per vivaismo)</b>	
<input type="checkbox"/> Si impegna :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ad estirpare i vigneti alla cessazione dell'attività senza diritto di reimpianto</li> <li>- a distruggere le uve prodotte da piante madri per marze prima dell'inviatura</li> </ul>
<b>SEZ. V - (A7 Nuovi impianti per finalità sperimentali)</b>	
<input type="checkbox"/> Si impegna :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ad estirpare il vigneto alla fine della ricerca senza il diritto di reimpianto</li> <li>- a non commercializzare i prodotti ottenuti dalla superficie autorizzata</li> <li>- a non iscrivere la superficie autorizzata ad albi DOC o elenchi delle vigne IGT</li> <li>- a mettere a disposizione dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura i risultati della ricerca e/o della sperimentazione</li> <li>- ad installare in modo visibile, in prossimità dell'impianto sperimentale, apposita segnaletica recante che trattasi di vigneto sperimentale realizzato ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 1493/99, la superficie impiantata, gli estremi dell'autorizzazione regionale, la data di impianto, la durata della sperimentazione, la denominazione dell'azienda, l'oggetto ed il responsabile della sperimentazione.</li> </ul>
<b>SEZ. VI - (A8 Nuovo impianto da riserva)</b>	
<input type="checkbox"/> Dichiaro :	- di non possedere diritti di impianto/reimpianto, oppure di possederne per una superficie insufficiente alle esigenze aziendali.
<b>SEZ. VII - (A9 Acquisto diritto da altra azienda)</b>	
<input type="checkbox"/> Dichiaro :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di non possedere diritti di impianto/reimpianto, oppure di possederne per una superficie insufficiente alle esigenze aziendali.</li> <li>- di non aver percepito premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Si impegna :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a inviare copia del documento di compravendita entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione al trasferimento</li> <li>- a notificare la realizzazione dell'impianto entro il 30 giugno della campagna vitivinicola nella quale avvenuta lo stesso</li> </ul>
Allega: <input type="checkbox"/>	Preliminare della scrittura privata tra le parti
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione da parte del cedente attestante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che il diritto di reimpianto oggetto del trasferimento non è stato esercitato,</li> <li>- che per effetto del trasferimento rinuncia all'esercizio del diritto medesimo,</li> <li>- di non aver acquisito da altri diritti di reimpianto nelle cinque campagne vitivinicole precedenti e nella campagna in corso,</li> <li>- di non aver ottenuto autorizzazioni di nuovi impianti di viti nelle cinque campagne vitivivicole precedenti e nella campagna in corso.</li> </ul>

SEZ. VIII - (Allegati generici)

- Copia dell'ultima dichiarazione delle superfici
- Copia delle ultime n. \_\_\_\_ dichiarazioni vitivinicole
- Copia del diritto di reimpianto/nuovo impianto
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- Copia della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alla Organizzazione Professionale Agricola oppure al Centro di Assistenza Agricola autorizzato per la presentazione della domanda
- Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido
- Certificati catastali
- Estratto planimetrico elaborato da tecnico professionista indicante i limiti precisi del vigneto realizzato
- Certificati anagrafici
- Autorizzazione da parte di eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la propriet .
- Copia dell'autorizzazione all'attivita vivaistica.
- Progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura.
- Copia conforme dello statuto (per le societ ).
- Elaborato planimetrico indicante i limiti grafici del vigneto da iscrivere agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT

Allega inoltre: -  
-  
-

<p style="text-align: center;">SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*) (Timbro e firma del funzionario responsabile)</p> <hr/> <p>ESTREMI DI RICONOSCIMENTO:</p> <p>TIPO DOCUMENTO: _____ N. _____</p> <p>RILASCIATO DA: _____ IL ____/____/____</p> <p>(*): L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto del modello e degli allegati in causa.</p>	<p>Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, nazionali e regionali</p> <p>Fatto a _____</p> <p>il _____</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td><td style="width: 15px; height: 15px;"> </td></tr><tr><td style="text-align: center; font-size: 8px;">giorno</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">mese</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;">anno</td><td style="text-align: center; font-size: 8px;"> </td><td style="text-align: center; font-size: 8px;"> </td><td style="text-align: center; font-size: 8px;"> </td></tr></table> <p>In fede _____</p>							giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno											



# Regione Puglia

ASSESSORATO AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE RIFORMA FONDIARIA FORESTE  
ACQUACOLTURA CACCIA E PESCA - SETTORE AGRICOLTURA

## Istruzioni per la compilazione del modello di Variazione del potenziale viticolo aziendale

Il modulo di "Variazione del potenziale viticolo aziendale" riguarda un unico modello multifunzionale che le aziende viticole possono presentare all'Amministrazione regionale competente con finalità di comunicazione di variazioni o richiesta di autorizzazioni. In dettaglio, il modello è costituito dalle seguenti quadri:

### **Quadro A** - Sezione Anagrafica

- Identificazione dell'azienda
- Altri dati azienda

### **Quadro B** - Precedente conduzione

- Anagrafica conduttore precedente

### **Quadro C** - Superfici vitate e diritti

- Superfici vitate oggetto di richiesta (Sez. I)
- Diritti di impianto/reimpianto utilizzati (Sez. II)

### **Quadro D** - Vigneti da realizzare e lavori da effettuare

- Data prevista per il termine dei lavori (Sez. I)
- Riferimenti dei vigneti da realizzare o da variare (Sez. II)

### **Quadro E** - Lavori eseguiti

- Tipo di lavoro eseguito

### **Quadro F** - Iscrizione/cancellazione agli albi dei vigneti DOC e/o elenchi delle vigne IGT

- Superfici da iscrivere/cancellare per albo e/o elenco delle vigne

### **Quadro H** - Dichiarazioni ed impegni.

Inoltre nel modello è presente un'apposita sezione iniziale dove il dichiarante indica la finalità della compilazione del modello stesso (es. comunicazione di cambio indirizzo, reimpianto anticipato, ecc.).

Di seguito vengono illustrate le varie casistiche delle domande che rientrano nelle tipologie succitate.

## COMUNICAZIONI

Le comunicazioni informano l'Amministrazione che si è verificata una variazione nei dati anagrafici del conduttore o nella struttura catastale delle superfici vitate dell'azienda rispetto a quanto contenuto nella dichiarazione delle superfici vitate. Le comunicazioni non comportano autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

### C1) VARIAZIONE DI SUPERFICI

Con tale comunicazione si rende noto all'Amministrazione che è stato effettuato un cambio di conduzione delle superfici vitate di un'azienda (es. compravendita, locazione terreni, successione).

Il modello è presentato dal nuovo conduttore o da ciascuno degli eredi in caso di successione.

I quadri da compilare variano in rapporto alle due casistiche seguenti:

#### a) Dichiarante nuovo conduttore

Quadro A		Quadro B		Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II			Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√	√		√						I - VIII

#### b) Dichiarante che ha già presentato altra dichiarazione per conduzione di superfici vitate

Quadro A		Quadro B		Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II			Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√		√		√						I - VIII

Allegati: documenti che certificano l'acquisizione delle superfici (es. atto di compravendita, contratto di affitto, atto di successione).

### C2) CAMBIO DI CONDUZIONE

Con tale comunicazione si rende noto all'Amministrazione che il conduttore ha effettuato un cambio di denominazione e di codice fiscale tale da configurarsi come cambio di conduzione dell'azienda.

Il modello è presentato con la nuova denominazione e codice fiscale nel quadro A ( Sez. I); in questo quadro, nel campo "numero di dichiarazione di superficie" non viene indicato nulla.

Compilare:

Quadro A		Quadro B		Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II			Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√	√								I - VIII

Allegati: documenti che certificano il cambio di conduzione.

**C3) VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI**

Con tale comunicazione si rende noto all'Amministrazione che è avvenuta una variazione dei dati anagrafici rispetto a quelli presentati nell'ultima dichiarazione.

Per variazione anagrafica si intende il cambio di: Partita IVA, indirizzo di domicilio/sede legale, ubicazione dell'azienda, del rappresentante legale e dati relativi.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√								I - VIII

Allegati: documenti o atti ufficiali che certificano la variazione anagrafica.

**C4) VARIAZIONE DATI CATASTALI**

Con tale comunicazione si rende noto all'Amministrazione che è avvenuta una variazione nei riferimenti catastali delle superfici vitate (es: frazionamenti, riordini fondiari).

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√			√			√			I - VIII

Allegati: certificati catastali

**C5) FINE DEI LAVORI AUTORIZZATI**

Con tale comunicazione si rende noto all'Amministrazione che il conduttore ha portato a termine i lavori che erano stati autorizzati con precedente provvedimento.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√							√		I - VIII

Allegati: copia delle autorizzazioni ai lavori; elaborato planimetrico indicante l'esatto posizionamento del vigneto realizzato.

**RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE**

Con tale comunicazione si richiede all'Amministrazione autorizzazioni per effettuare l'estirpazione con conseguente concessione del diritto di reimpianto, per esercitare il diritto di reimpianto/nuovo impianto, per richiedere un reimpianto anticipato, per effettuare nuovi impianti per consumo familiare, nuovi impianti per vivaismo, nuovi impianti per finalità sperimentali, per registrare l'acquisto di un diritto da altra azienda, per richiedere un'iscrizione/cancellazione agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT.

Le richieste comportano autorizzazione da parte dell'Amministrazione che le riceve.

**A1) ESTIRPAZIONE E CONCESSIONE DEL DIRITTO**

Con tale comunicazione si richiede all'Amministrazione l'autorizzazione per l'estirpazione di vigneti e il rilascio del conseguente diritto di reimpianto.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√			√						I - VIII

Allegati: titolo di possesso dei terreni; certificati catastali; planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di estirpazione e reimpianto.

**A2) ESECUZIONE DI REIMPIANTO/NUOVO IMPIANTO**

Con tale comunicazione il conduttore richiede all'Amministrazione l'autorizzazione ad utilizzare il diritto di reimpianto/nuovo impianto posseduto in portafoglio per la messa a coltura di nuovi vigneti.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√				√	√	√			I - VIII

Allegati: l'azienda dovrà allegare copia dei diritti di impianti in suo possesso.

**A3) REIMPIANTO ANTICIPATO**

Con tale comunicazione un'azienda richiede all'Amministrazione di essere autorizzata ad effettuare il reimpianto di vigneti prima di procedere all'estirpazione di una corrispondente superficie vitata aziendale.

Secondo la normativa regionale è richiesta polizza fideiussoria a favore dell'Amministrazione a garanzia della successiva estirpazione.

Nell'effettuare la richiesta vengono indicate le unità vitate che verranno estirpate e i riferimenti catastali delle particelle ove si intende effettuare il reimpianto anticipato. L'azienda autorizzata darà comunicazione all'Amministrazione della realizzazione dell'impianto entro il 30 giugno dell'anno nel corso del quale avviene la messa a dimora delle viti.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√			√		√	√			I - II - VIII

Allegati: copia del titolo di possesso dei terreni; polizza fideiussoria; planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di reimpianto anticipato e di estirpazione.

**A4) NUOVI IMPIANTI PER ESPROPRIO O RICOMPOSIZIONE FONDARIA**

Con tale comunicazione si richiede all'Amministrazione l'autorizzazione ad avviare dei lavori di impianto vigneti nell'ambito di misure di esproprio o di ricomposizione fondiaria adottate in applicazione della normativa nazionale.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√				√	√			I - VIII

**A5) NUOVI IMPIANTI PER CONSUMO FAMILIARE**

Con tale comunicazione si richiede all'Amministrazione l'autorizzazione ad avviare dei lavori di impianto vigneti per consumo familiare.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√				√	√			I -III- VIII

Allegati: titolo di possesso dei terreni; certificati catastali; planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di impianto.

**A6) NUOVI IMPIANTI PER VIVAISMO**

Con tale comunicazione si richiede all'IPA competente l'autorizzazione ad avviare dei lavori di impianto di vigneti destinati al vivaismo.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√				√	√			I -IV- VIII

Allegati: titolo di possesso dei terreni; certificati catastali; planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di impianto; copia dell'autorizzazione all'attività vivaistica.

**A7) NUOVI IMPIANTI PER FINALITA' SPERIMENTALI**

Con tale comunicazione si richiede all'Amministrazione l'autorizzazione ad avviare dei lavori di impianto di vigneti per finalità sperimentali.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√				√	√			I -V- VIII

Allegati: titolo di possesso dei terreni; certificati catastali; planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di impianto; progetto di ricerca o di sperimentazione valicato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura.

**A8) NUOVO IMPIANTO DA RISERVA.**

Con tale comunicazione si richiede all'Amministrazione la concessione di un diritto di impianto dalla riserva regionale.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√					√			I -VI- VIII

Allegati: saranno indicati negli appositi bandi di selezione.

**A9) ACQUISTO DIRITTO DA ALTRA AZIENDA**

Con tale comunicazione si richiede all'Amministrazione l'autorizzazione ad acquistare diritti di superficie da altra azienda.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√	√	√		√					I -VII- VIII

Allegati: Copia del diritto di reimpianto oggetto del trasferimento; preliminare della scrittura privata tra le parti; titolo di possesso dei terreni; certificati catastali; planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di impianto; dichiarazione da parte del cedente.

**A10) ESTIRPAZIONE SENZA CONCESSIONE DEL DIRITTO**

Il conduttore che intende procedere all'estirpazione di un vigneto senza voler acquisire il diritto di reimpianto comunica all'IPA tale intenzione.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√			√						I

**A11) ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE AGLI ALBI DOC E/O ELENCHI DELLE VIGNE IGT**

Con tale comunicazione il conduttore viticolo rende noto all'IPA competente che, a seguito delle variazioni del potenziale viticolo aziendale, intende procedere all'iscrizione, oppure è tenuto alla cancellazione, agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT.

Compilare:

Quadro A		Quadro B	Quadro C		Quadro D		Quadro E	Quadro F	Quadro H
Sez. I	Sez. II		Sez. I	Sez. II	Sez. I	Sez. II			Sez.
√			√	√		√	√	√	I

Allegati: Elaborato planimetrico indicante i limiti grafici del vigneto da iscrivere.

Attività: L'IPA competente provvede a comunicare alla locale Camera di Commercio i dati per consentire l'iscrizione/cancellazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1439

**Documento di Strategia Regionale per la sensibilizzazione e l'educazione ambientale in materia di Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Regione Puglia per l'annualità 2003.**

L'Assessore all'Ambiente dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

il Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000-2006 per l'attuazione della Misura 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali ed ambientali, Linea d'intervento 4, Sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale, prevede lo svolgimento di azioni relative a:

- a) Produzione e diffusione di materiali informativi di tipo tecnico rivolti alle amministrazioni locali e alle strutture tecniche decentrate, su supporto cartaceo e/o informatico, anche ai fini della messa in rete delle strutture tecnico-amministrative decentrate;
- b) Produzione e diffusione di materiali informativi didattici e divulgativi;
- c) Programmi ed iniziative di informazione ed educazione ambientale;
- d) Programmi ed iniziative di comunicazione;

viste le strategie e le attività previste nella programmazione regionale INFEA, indicate nel "Documento di programmazione INF.E.A. della Regione Puglia per il biennio 2002/2003, approvato con deliberazione di G.R. n. 860 del 02/07/2002;

considerato che è opportuno che le azioni previste dalla Misura 1.6, Linea 4 siano individuate all'interno di un più ampio scenario di intervento che coordini tali iniziative con quelle previste dalla programmazione regionale INF.E.A.;

ritenuto quindi necessario procedere all'elaborazione di un documento che sintetizzi la strategia regionale di sensibilizzazione ed educazione ambientale in materia di Sistema Regionale per la

Conservazione della Natura, di cui alla Misura 1.6, Linea 4, e le coordini con quelle previste dalla programmazione regionale INF.E.A. per il biennio 2002-2003;

atteso che la Segreteria Tecnica presso l'Ufficio Parchi e R.N. ha provveduto in data 12 marzo 2003 a trasmettere all'Ufficio del Dirigente del Settore Ecologia il documento di strategia regionale di sensibilizzazione ed educazione ambientale in materia di Sistema Regionale per la Conservazione della Natura, identificato nella revisione 02 del 10/03/2003, nel quale sono descritti:

- lo scenario legislativo e culturale degli interventi;
- le linee strategiche di intervento per la comunicazione e l'educazione ambientale nel Sistema Regionale per la Conservazione della Natura;
- il Piano delle Attività previste ed il relativo budget finanziario di previsione;

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/1997.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. n. 28/2001:**

La spesa complessiva di Euro 1.039.000,00 programmata nel Documento approvato con il presente provvedimento, è coperta per Euro 883.150,00 dalla dotazione finanziaria presente al capitolo 1091106 "Cofinanziamento comunitario e statale per l'attuazione della Misura 1.6 "Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali" del P.O.R. Puglia 2000/2006 - F.E.S.R." e per Euro 155.850,00 dalla dotazione finanziaria presente al capitolo 1095106 "Quota regionale per l'attuazione della Misura 1.6 "Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali" del P.O.R. Puglia 2000/2006 - F.E.S.R.". All'impegno delle suddette somme provvederà il Dirigente del Settore Ecologia in applicazione del presente provvedimento.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente dott. Michele Saccomanno;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di approvare il "Documento di strategia regionale per la sensibilizzazione e l'educazione

ambientale del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura", identificato nella revisione 02 del 10/03/2003, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Puglia "ww.regione.puglia.it" e "regione.puglia.it/parchi";
- di incaricare il Dirigente del Settore Ecologia a provvedere all'impegno delle spese per l'attuazione del presente provvedimento, sui capitoli 1091106 e 1095106 del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale  
Dott. Raffaele Fitto

**REGIONE PUGLIA**  
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE  
UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

**DOCUMENTO DI STRATEGIA REGIONALE  
PER LA SENSIBILIZZAZIONE  
E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE,  
IN MATERIA DI SISTEMA REGIONALE  
PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA**

## INDICE GENERALE

1. Definizione dello scenario legislativo e culturale dell'intervento
  
2. Le linee strategiche di intervento per la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nel Sistema Regionale per la Conservazione della Natura
  - 2.1 Un programma a sostegno della politica di tutela e di valorizzazione delle aree naturali protette pugliesi e di Rete Natura 2000
  - 2.2 Le aree naturali protette come opportunità di sviluppo
  - 2.3 Sostenere lo sviluppo della rete
  - 2.4 Comunicazione e cultura scientifica
  - 2.5 Il mondo dell'educazione ambientale
  - 2.6 I pubblici di riferimento dell'intervento di comunicazione ed educazione ambientale
  - 2.7 Gli indicatori di qualità e valutazione
  
3. Il Piano delle Attività
  - 3.1 I Soggetti
  - 3.2 Le Risorse
  - 3.3 Le priorità per l'anno 2003
  - 3.4 Le operazioni a titolarità regionale
  - 3.5 Le operazioni a regia regionale
  - 3.6 Il budget di previsione

## **1. DEFINIZIONE DELLO SCENARIO LEGISLATIVO E CULTURALE DELL'INTERVENTO**

Con l'entrata in vigore della Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con la Legge 16 marzo 2001 n. 108, anche il nostro Paese è chiamato all'attuazione dell'impegno comune di tutti i firmatari di promuovere tutte le iniziative atte ad "aiutare i cittadini promovendo l'educazione ecologica ed aumentando la consapevolezza dei problemi ambientali".

Tale evenienza implica una profonda revisione delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, nel senso che ai tradizionali interventi centrati prevalentemente sul mondo della scuola devono essere quanto meno affiancate iniziative che vedano nell'adulto l'interlocutore privilegiato.

L'adulto - in quanto cittadino, consumatore, amministratore, operatore economico - ha un ruolo significativo e rilevante nelle strategie di politica ambientale, giacché in questi ultimi anni si è sempre più consolidata, a livello europeo e nazionale, la consapevolezza che le azioni di difesa dell'ambiente abbiano bisogno di momenti di coinvolgimento attivo dei più larghi strati di popolazione alla loro concreta attuazione.

Le linee di intervento previste dal POR Puglia per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni naturali ed ambientali (Misura 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali ed ambientali) mirano a costruire, qualificare e gestire il Sistema delle aree protette regionali in un'ottica di integrazione con i sistemi nazionali (Rete Ecologica Nazionale) ed europeo (Rete Natura 2000) ed in collegamento con i progetti APE (Appennino Parco d'Europa), Itaca (Isole Minori) e CIP (Coste Italiane Protette).

E Sistema Regionale per la Conservazione della Natura della Puglia è costituito dalle aree protette nazionali, dalle zone umide di importanza internazionale, dalle aree previste ai sensi della Legge Regionale 19/97; esiste inoltre il sistema delle aree pSIC e ZPS (individuate ai sensi delle Direttive Comunitarie 02/43 e 79/409) che pur non essendo classiche aree protette, con vincoli e divieti, hanno con queste in comune l'obiettivo della conservazione degli habitat e specie d'interesse comunitario.

Gli obiettivi specifici di riferimento della misura puntano a migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado/abbandono ed accrescendone l'integrazione con le comunità locali in un'ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale.

Più in generale gli interventi mirano a promuovere la strategia dello sviluppo sostenibile e durevole, radicando tale prospettiva in un cambiamento di mentalità, di stili di vita e di consumi e promovendo la capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo, diffondendo la rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori.

## **2. LE LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO PER LA COMUNICAZIONE E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE NEL SISTEMA REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA**

Il presente documento illustra le linee strategiche d'intervento per la progettazione e la realizzazione delle azioni e delle attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale in materia di Sistema Regionale per la Conservazione della Natura.

Esso è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dal Complemento di Progranirriazione del P.O.R. Puglia 2000-2006 per l'attuazione della Linea d'intervento 4, Sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale, della Misura 1.6 Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali ed ambientali.

Obiettivi generali della strategia regionale, elaborata dall'Assessorato regionale all'Ambiente della Regione Puglia - Ufficio Parchi e Riserve Naturali, sono:

- a) **la definizione del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura, attraverso lo stimolo e il rafforzamento delle collaborazioni e sinergie tra le risorse, le azioni ed i progetti** dei numerosi soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo intervengono nei settori della tutela e valorizzazione delle risorse del territorio e della comunicazione ambientale, in particolare nelle aree naturali protette;
- b) **lo sviluppo di un protaramma di azioni di comunicazione, educazione ed informazione, coordinate e coerenti**, a sostegno delle aree naturali pugliesi e della politica d'istituzione e di valorizzazione delle stesse, assicurando il miglior utilizzo delle risorse finanziarie del P.O.R. Puglia.

Per delineare gli indirizzi strategici si è partiti dall'analisi dell'esperienza maturata negli ultimi anni dall'Assessorato Regionale all'Ambiente - Ufficio Parchi e Riserve Naturali, tramite l'avvio del processo istitutivo delle aree naturali protette regionali in attuazione della L.R.19/97, e la gestione delle aree p.S.i.c. e Z.P.S., in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

E' stato valutato attentamente lo stato dell'arte del processo istitutivo delle aree regionali, le dinamiche locali messe in moto, il ruolo ricoperto dai vari soggetti pubblici e privati, i programmi di sviluppo localé che influiscono sulla politica di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale.

Si è tenuto conto gli obiettivi raggiunti con la realizzazione d'importanti campagne regionali d'informazione, educazione e comunicazione quali Parchi 2000 ed il Programma di divulgazione sulle opportunità economiche ed occupazionali offerte in tema di aree naturali protette, realizzate dall'Assessorato Regionale all'ambiente negli anni 1999-2001 e culminate nel convegno del giugno 2001 "Ta tutela dell'ambiente naturale nella pianificazione territoriale. Esperienze in Puglia", nonché delle strategie e delle attività previste nella programmazione regionale INFEA per il biennio 2002-2003.

Il presente documento costituirà il riferimento per tutte le azioni, a titolarità regionale e a regia regionale, che saranno messe a bando per l'utilizzo delle risorse previste dalla Linea 4 della Misura 1.6 del P.O.R. Puglia 2000-2006.

L'intervento di sensibilizzazione e di educazione ambientale nel Sistema Regionale per la Conservazione della Natura si propone di coinvolgere capillarmente gli attori sociali e le popolazioni degli ambiti territoriali coinvolti in una serie di azioni finalizzate ad accrescere il loro grado di sensibilità e consapevolezza sull'importanza di un corretto atteggiamento di tutela ambientale del territorio, puntando soprattutto a:

- 1) **Sviluppare la sensibilità e la cultura degli attori sociali e delle popolazioni** in materia di tutela ambientale del territorio. Tale azione si propone di:
  - a) contribuire ad elevare l'informazione complessiva a disposizione dei cittadini sui temi della conservazione delle biodiversità, qualificando il Sistema Regionale per la Conservazione della Natura e finalizzando le relative azioni alla loro conoscenza e fruizione compatibile;
  - b) accrescere il livello di consapevolezza della società civile rispetto alle complesse tematiche economiche, organizzative ed ambientali dello sviluppo ecosostenibile.

- 2) **Stimolare la partecipazione effettiva dei Cittadini** ai programmi di tutela ambientale sviluppati negli ambiti territoriali interessati attraverso:
  - a) l'informazione rivolta alle popolazioni e ai soggetti collettivi (Associazioni di Imprenditori e Commercianti; Associazioni dei Consumatori) sulle modalità e sulle finalità delle varie azioni organizzate;
  - b) l'attivazione di iniziative degli Enti pubblici territoriali e delle Associazioni di Volontariato rivolte al "riorientamento" dei comportamenti sociali collettivi;
  - c) la mobilitazione dei soggetti collettivi nel progetto strategico di cambiamento delle abitudini e delle modalità di approccio alla "questione ambientale".
  
- 3) **Diffondere e radicare il passaggio alla "cultura dello sviluppo sostenibile" e verificare i risultati delle iniziative intraprese**, attraverso:
  - a) l'attivazione di un flusso di comunicazione permanente nei confronti dei Cittadini sui temi della tutela e valorizzazione dei beni naturali;
  - b) la definizione di uno schema di monitoraggio dei ritorni ("feedback") della comunicazione che gli attori sociali fanno registrare nel corso dell'intervento, sia in termini di comprensione/approvazione/condivisione dei messaggi, che in termini di concreta attuazione dei comportamenti loro suggeriti dalla comunicazione;
  - c) il confronto dei risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato negli ambiti territoriali interessati al Progetto, allo scopo di stabilire le variabili che caratterizzano la risposta dei soggetti sociali agli stimoli loro forniti.

Gli obiettivi strategici sopra descritti saranno perseguiti attraverso cinque linee-guida essenziali, articolate secondo le seguenti indicazioni:

- a) ricerca del consenso presso le categorie dei decisori, dei facilitatori e degli opinion makers;
- b) motivazione/coinvolgimento dei cittadini (nelle loro varie articolazioni di target) al nuovo approccio della "questione ambientale";
- c) fidelizzazione dei segmenti di utenza "consapevole" per il consolidamento e l'ampliamento delle iniziative;
- d) attrazione di nuovi target di "aderenti" al nuovo approccio alla "questione ambientale";
- e) individuazione, promozione ed incentivazione di nuove iniziative di promozione della cultura dello sviluppo ecosostenibile.

L'insieme delle linee strategiche d'intervento sopra indicate punta a perseguire e raggiungere i seguenti obiettivi:

- sostenere il processo istitutivo delle singole aree naturali regionali; sostenere la creazione della rete e del sistema per la conservazione della natura pugliesi;
- coinvolgere la popolazione con l'attivazione di processi partecipativi ed un approccio bottom-up negli interventi di tutela e valorizzazione;
- promuovere e diffondere buone prassi, relative ad azioni di sviluppo locale sostenibile e all'identità culturale nelle aree naturali protette;
- promuovere e consolidare l'integrazione, a livello regionale e territoriale, delle politiche e delle azioni di pianificazione e di gestione delle risorse naturali, per rendere più efficace l'azione di tutela e di conservazione;



- valorizzare l'integrazione delle risorse locali naturali, paesaggistiche, storico-culturali, architettoniche, produzioni locali;
- promuovere e consolidare collaborazioni e sinergie, a livello regionale e territoriale, per l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie del P.O.R. e di altri programmi di sviluppo, in particolare rurale, finalizzati ad uno sviluppo rispettoso dell'ambiente;
- promuovere collaborazioni e sinergie tra i diversi soggetti istituzionali locali, enti di gestione delle aree naturali protette, organizzazioni produttive, associazioni del terzo settore, al fine di consolidare e radicare le azioni di tutela e di valorizzazione delle aree naturali protette;
- creare un 'infrastruttura ' informativa, divulgativa ed educativa a sostegno della conservazione della natura, che garantisca con continuità la comunicazione con i diversi target interessati;
- promuovere l'aggregazione e la capacità di progettare ed operare in rete, superando isolamenti e sovrapposizioni, tra i numerosi soggetti, istituzionali e non, che operano con strutture di accoglienza, con programmi di attività nel settore della sensibilizzazione, dell'educazione ambientale, della promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare in aree naturali protette;
- qualificare le figure professionali che operano nei settori della pianificazione, progettazione, gestione, comunicazione delle aree naturali protette.

In questo quadro, le linee di intervento privilegiate risultano essere:

## **2.1 POLITICHE DI TUTELA E DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA**

I progetti e le azioni regionali e locali di informazione, di sensibilizzazione, di educazione e di formazione dovranno muoversi coerentemente ed in sinergia con la politica di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale pugliese. Tale politica è attuata tramite le azioni di pianificazione e di gestione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali - Assessorato all'Ambiente regionale - e degli enti di gestione delle aree naturali protette.

Obiettivi principali di tale politica sono:

- l'attuazione della legge regionale 19/97, istituzione delle aree naturali regionali, e applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, gestione delle aree pSIC. e Z.P.S. per la conservazione della biodiversità pugliese;
- la creazione del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura pugliese per sostenere e valorizzare le azioni locali di sviluppo sostenibile. Azioni basate sul rafforzamento e la persistenza delle attività produttive tradizionali e dei paesaggi connessi, sull'introduzione d'innovazioni produttive a basso impatto ambientale, sulla capacità di saper valorizzare l'integrazione delle risorse locali;
- la creazione della Rete Ecologica Regionale, per connettere - al fine di aumentare la funzionalità ecologica - i territori deputati prioritariamente alla funzione del mantenimento degli equilibri ecologici, della difesa della biodiversità, dei valori del paesaggio. La rete ecologica regionale s'inserisce nel più ampio progetto di creazione della rete ecologica nazionale e della Rete europea Natura 2000;

## 2.2 LE AREE NATURALI PROTETTE COME OPPORTUNITA DI SVILUPPO

I progetti e le azioni regionali e locali di informazione, di sensibilizzazione, di educazione devono puntare a far affermare una cultura ed una pratica che sappiano valorizzare nel territorio la presenza di un'area naturale protetta, sapendone cogliere le opportunità di sviluppo endogeno e duraturo, capaci di migliorare la qualità della vita ambientale e sociale delle comunità locali coinvolte.

L'azione amministrativa d'istituzione di un'area naturale protetta non può considerarsi sufficiente perché si affermi la cultura della tutela e della valorizzazione. L'esperienza insegna che lo stesso processo istitutivo diventa più complesso se non è preceduto ed accompagnato da aspettative positive e dal coinvolgimento attivo e continuo della popolazione e dei diversi soggetti istituzionali, sociali, produttivi presenti nelle diverse comunità locali.

Non è sufficiente comunicare a parole il messaggio dell'opportunità per sostituirlo alla diffusa percezione di vincolo. Si tratta di rendere credibile l'opportunità, promuovendo e sostenendo azioni di sviluppo locale dal punto di vista economico, occupazionale, culturale, sociale.

Le azioni di comunicazione/educazione devono accompagnare ed essere accompagnate da azioni di sviluppo, dalla diffusione di buone pratiche, dalla dimostrazione della convenienza a tutelare il territorio.

In molti territori pugliesi si stanno diffondendo, anche grazie ai programmi Leader e alle azioni dei Gal, esperienze d'integrazione e di valorizzazione delle diverse risorse locali a favore dello sviluppo rurale, artigianale e turistico, di aumento della qualità e della salubrità delle produzioni agricole e dell'allevamento, di valorizzazione delle tipicità locali, di creazione di infrastrutture turistiche-culturali a basso impatto ambientale.

Sono esperienze che, partendo da un approccio territoriale, stimolando le capacità propositive della società locale e privilegiando azioni immateriali e di animazione dello sviluppo, stanno favorendo l'affermarsi della cultura della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, del patrimonio di biodiversità presenti in Puglia. La positiva esperienza della gestione del Parco Nazionale del Gargano costituisce, anch'essa, un punto di riferimento.

Tenendo conto di queste sintetiche considerazioni ne deriva che:

- Le strategie comunicative (intese nell'accezione dell'insieme di azioni di informazione, sensibilizzazione, percezione) devono essere coerenti con i diversi contesti territoriali e sociali in cui sono inserite le aree naturali protette, al fine di individuare contenuti e metodologie d'intervento più efficaci per ogni area naturale e per ogni settore produttivo.
- Le categorie a cui destinare prioritariamente gli interventi sono i protagonisti dello sviluppo locale: le pubbliche amministrazioni, i tecnici, le imprese;
- Gli interventi devono essere mirate a facilitare il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle popolazioni coinvolte nel processo istitutivo e nella promozione di azioni di sviluppo locale rispettose dell'area naturale protetta.
- Le campagne, le strategie e le tecniche della comunicazione vanno utilizzate, in modo innovativo, a sostegno dei progetti e dei soggetti dello sviluppo locale. A solo titolo esemplificativo, si pensi all'importanza che, in un progetto di creazione di una rete di ospitalità diffusa, riveste la capacità di chi mette a disposizione la struttura abitativa di saper comunicare un'immagine coerente di ospitalità dell'area.
- L'integrazione e la collaborazione di progetti, azioni, risorse, soggetti devono essere ricercate e perseguite, al fine di creare effetti moltiplicatori e sinergici.

### **2.3. SOSTENERE LO SVILUPPO DELLA RETE**

Uno degli ostacoli che s'incontrano nel perseguire le finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle aree naturali è la frammentarietà delle azioni, nonché l'assenza di coordinamento dei diversi soggetti interessati. Ciò vale per gli enti istituzionali, gli operatori economici, le stesse strutture ed enti che operano per la tutela e la promozione delle aree naturali protette. E' esemplificativa la difficoltà a promuovere progetti unitari di conservazione e di valorizzazione delle aree naturali che interessano più territori comunali.

Tale frammentarietà produce sovrapposizione e sprechi e, soprattutto, le azioni messe in campo risultano poco incisive. Il non saper progettare ed operare insieme si ripercuote negativamente anche sulla promozione economica e culturale dei territori locali.

Questa difficoltà ha profonde radici culturali. C'è quindi bisogno di promuovere e far affermare una cultura ed una prassi che stimolino la capacità autonoma dei diversi soggetti istituzionali, produttivi, sociali ad aggregarsi, progettare ed operare in rete.

La messa in moto di un tale processo faciliterebbe la costruzione della rete ecologica regionale e del sistema per la conservazione della natura. Inoltre, rappresenterebbe un substrato positivo per gli enti di gestione delle aree naturali regionali che si andranno a costituire a livello provinciale. I bandi della misura 1.6, Linea 4, rappresentano un'opportunità di avvio di una fase di sperimentazione, finanziando e monitorando progetti sperimentali di rete.

Gli strumenti informatici e telematici possono facilitare la comunicazione e la messa in rete dei vari soggetti. La messa in rete telematica dei diversi enti locali e regionali, che saranno interessati alla gestione delle aree naturali regionali, costituisce un progetto/obiettivo da realizzare per facilitare la comunicazione, l'assistenza, la formazione, il confronto di esperienze. La misura 1.6 del POR Puglia prevede il finanziamento di azioni per mettere in rete gli enti locali e le strutture di gestione delle aree naturali protette.

### **2.4 COMUNICAZIONE E CULTURA SCIENTIFICA**

L'istituzione delle aree naturali protette, e soprattutto la possibilità che esse si sviluppino adeguatamente, mettono in moto un processo sociale complesso. Un processo che si confronta con gli aspetti antropologici, storici, economici del territorio che si vuole tutelare. Si confronta con gli interessi contingenti delle rappresentanze economiche e sociali e con le aspettative che la popolazione di quel territorio ripone verso il futuro. E' ormai acquisita la consapevolezza che nessun processo sociale è possibile senza comunicazione.

In questo quadro, la disponibilità, l'utilità, la trasparenza, l'accessibilità, la diffusione delle informazioni, nell'attuale società della conoscenza rappresentano un elemento di efficienza e di sviluppo. Ciò assume maggiore importanza per le aree naturali protette, un settore ancora poco conosciuto tra i non addetti ai lavori e che deve ancora dispiegare tutte le proprie potenzialità.

A partire da questi presupposti, è necessario dotarsi di strumenti e programmi che agiscano su più leve e con più strumenti della comunicazione per informare, divulgare, educare, promuovere in modo sistematico e sistematico.

I principi ispiratori di tale azione di divulgazione sono:

- garantire continuità, efficacia, completezza
- stimolare lo studio, la ricerca, l'innovazione
- promuovere esperienze positive

#### **A) Continuità, efficacia, completezza**

La comunicazione per essere efficace non può esaurirsi con sporadiche campagne informative e/o con l'organizzazione di eventi straordinari. Va evitata l'episodicità e la frammentarietà delle azioni perché non aiutano a far sedimentare nuova cultura e quindi nuovi atteggiamenti nei confronti delle aree naturali protette.

A tal fine, è necessario predisporre e garantire un servizio informativo e divulgativo continuo, aggiornato, capillare, efficace, diversificato per i diversi target, capace di valorizzare in progress i risultati che si ottengono.

Strumenti ed azioni utili per il raggiungimento di tale finalità sono:

- pubblicazione di riviste e newsletter periodiche;
- realizzazione del portale del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura;
- predisposizione di materiale informativo e di divulgazione naturalistica.

L'Ufficio Parchi e Riserve naturali ha già predisposto, all'interno del sito della Regione Puglia, numerose pagine web per facilitare l'accesso alle informazioni relative alle aree naturali regionali e ai siti della rete Natura 2000.

La realizzazione di un portale avrà l'obiettivo di ampliare e tenere aggiornato il servizio informativo, mettendo a disposizione per i diversi usi, organizzate in banche dati, le numerose informazioni cartografiche, scientifico-naturalistiche, socio-economiche sulle aree naturali protette pugliesi. Sarà possibile, inoltre, accedere ai siti delle varie aree naturali protette, di enti pubblici e privati, attivare forum telematici per favorire la circolazione delle informazioni e la collaborazione tra i diversi Enti ed Organizzazioni.

Considerata la diffusione dell'uso di internet presso l'opinione pubblica, anche di età giovanile ed adolescenziale, come strumento di conoscenza, di studio, di svago, e di fruizione di servizi, saranno elaborati specifici contenuti e modalità di fruizione interattive.

Attualmente la Regione Puglia non dispone di materiali e strumenti coordinati di divulgazione naturalistica e di promozione delle proprie aree naturali, delle specie vegetali ed animali, degli habitat, da rivolgere ad un'utenza vasta e diversificata.

Per rispondere a tale esigenza, è opportuno promuovere e realizzare:

- materiale informativo illustrato (poster, gadget, opuscoli informativi, brochure specialistiche, altre forme idonee);
- collane editoriali, anche multimediali, per far conoscere e promuovere le singole aree naturali regionali, gli itinerari naturalistici, le tipicità locali, l'ospitalità.

#### **B) Lo studio, la ricerca, l'innovazione**

Il settore della conservazione della natura è un settore innovativo che ha bisogno di essere sostenuto dalla ricerca e dalla sperimentazione e costituisce un'opportunità concreta di lavoro e di studio per molti giovani. Vanno quindi promosse e consolidate le collaborazioni con gli Enti di ricerca e le Università per stimolare la ricerca e la sperimentazione nei campi della conservazione, gestione, promozione delle aree naturali, delle specie e degli habitat pugliesi.

Tra gli strumenti da utilizzare si segnala quello delle borse di studio finalizzate allo svolgimento di tesi di laurea, specializzazioni post-laurea, lavori di ricerca.

### ***C) Promuovere esperienze positive***

Contribuisce all'affermazione e allo sviluppo del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura l'utilizzo coordinato di più tipologie di attività promozionali rivolte sia al vasto pubblico che a specifiche categorie. Oltre alle attività promozionali più tradizionali, alcune esperienze dimostrano l'efficacia di progetti che offrono l'opportunità di far vivere un'esperienza positiva in tema di aree naturali protette, tramite attività di scambio, di conoscenza, di svago.

In questo quadro, è utile sostenere attività quali:

- l'istituzione di premi che valorizzino la buona progettazione e le buone pratiche nei diversi settori e territori;
- iniziative di scambio e confronto fra realtà operanti nella stessa regione, a livello nazionale ed europeo rivolti ad amministratori, operatori economici, enti parco, associazioni, ricercatori;
- visite e soggiorni scolastici nelle aree naturali protette;
- partecipazione a fiere per la promozione delle aree, dei prodotti tipici, dei servizi;
- organizzazione di campi di volontariato finalizzati alla ricerca e al censimento, al ripristino di aree naturali e/o manufatti, alla vigilanza antincendio (in collaborazione con gli enti preposti).

## **2.5 IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE AMBIENTALE**

In Puglia, nell'ultimo decennio sono sorte numerose esperienze, iniziative e strutture nel campo dell'educazione ambientale e della didattica naturalistica.

E' una realtà diffusa, anche se non in modo uniforme, sull'intero territorio regionale, nata e cresciuta in modo spontaneo, spesso sostenuta da finanziamenti pubblici, promossa da enti pubblici e privati.

Una realtà rappresentata e gestita da associazioni ambientaliste e culturali, scuole, imprese non profit, istituzioni scientifiche, enti pubblici, che ha saputo produrre e diffondere conoscenza ambientale ed in particolare ha saputo promuovere e sostenere azioni e progetti di conservazione e di valorizzazione del territorio naturale pugliese.

Una realtà che si concretizza in numerosi progetti educativi e strutture che costituiscono veri e propri presidi per la tutela, la conoscenza, la valorizzazione del territorio: Centri di Educazione Ambientale, Centri di Documentazione, Sportelli informativi, Centri visita, Musei naturalistici.

Considerando solo le risorse economiche del P.O.P. 1994-1999 e del P.T.T.A. 1994-1996, la Regione Puglia ha finanziato la realizzazione di 19 strutture e circa 300 interventi di promozione e di valorizzazione.

Esperienze che hanno saputo creare e selezionare nuove professionalità di qualità medio-alta. Un'indagine, promossa recentemente dall'Assessorato Regionale all'Ambiente, ha censito sul territorio regionale circa 760 soggetti coinvolti nella gestione di progetti e di strutture educative ambientali, tra volontari, liberi professionisti, impiegati a tempo pieno e collaboratori. Di questi il 47% è diplomato ed il 36% laureato.

E' un patrimonio di strutture e di risorse umane diffuso capillarmente sul territorio, capace di garantire continuità e qualità nelle azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione, valorizzazione a sostegno della conservazione aree naturali protette e dell'affermazione di uno sviluppo locale sostenibile.

Tale finalità sarà perseguita con una stretta collaborazione ed integrazione con le risorse, i soggetti e le strategie del Piano INFEA 2002-2003 e con il progetto dell'Assessorato all'Ambiente regionale di creazione del Sistema Regionale della Comunicazione Ambientale, da realizzare tramite lo strumento dell'accreditamento regionale.

## 2.6 I PUBBLICI DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

I target preferenziali dell'intervento di comunicazione ed educazione ambientale sono così individuati:

Target	Tipologia dei soggetti interessati dagli interventi
Soggetti istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazioni Provinciali</li> <li>• Amministrazioni Comunali e altri Enti territoriali</li> <li>• Aziende Municipalizzate e/o concessionarie di servizi</li> <li>• Consorzi e/o Comunità sovracomunali</li> <li>• Aziende Sanitarie</li> <li>• Tecnici e funzionari pubblici</li> </ul>
L'intera collettività dei Cittadini e loro segmenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini</li> <li>• Capofamiglia/Responsabili d'acquisto</li> <li>• Associazioni di Cittadini</li> <li>• Gruppi di iniziativa di base</li> <li>• Gruppi di volontariato</li> </ul>
Associazionismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazioni ambientaliste</li> <li>• Comitati di opinione</li> <li>• Associazionismo di base e gruppi di volontariato</li> </ul>
Media della comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opinion leader</li> <li>• Opinion maker</li> <li>• Stampa locale</li> <li>• Radio e TV nazionali e locali</li> </ul>
Mondo del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazioni imprenditoriali</li> <li>• Associazioni di categoria</li> <li>• Ordini ed Associazioni professionali</li> <li>• Associazioni sindacali</li> <li>• Associazione dei commercianti</li> </ul>
Mondo della Scuola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado</li> <li>• Alunni e Studenti di ogni ordine e grado</li> </ul>

## **2.7 GLI INDICATORI DI QUALITA' E VALUTAZIONE**

Come è stato accennato precedentemente, in questi anni sono sorte e si sono affermate molte esperienze con finalità informative, divulgative, educative e di accoglienza sulle e nelle aree naturali protette. E' stato un processo spontaneo, favorito da incentivi pubblici.

Sono esperienze che presentano una grande diversità di impostazione culturale, metodologica, organizzativa, di storia, di contesto ambientale, di natura giuridica ed istituzionale, di capacità operative.

Lo stesso POR Puglia finanzia, con diverse misure, esperienze e strutture di divulgazione e di promozione delle risorse locali.

Ferma restando l'importanza di mantenere e valorizzare la diversità e l'originalità dei contenuti e degli approcci metodologici, è necessario porre a riferimento delle diverse attività, progetti, strutture (allestimento e gestione), che intendono utilizzare i finanziamenti della Misura 1.6, un insieme di indicatori di qualità con l'obiettivo di contribuire a definire un quadro di riferimento comune d'intervento e di aumentare la qualità complessiva degli stessi.

Gli indicatori, che saranno articolati e dettagliati nei bandi per tipologia di azione, prenderanno in considerazione i seguenti ambiti:

- a) I luoghi e le strutture (coerenza tra struttura, il lavoro informativo, uso del contesto ambientale)
- b) L'organizzazione (professionalità e modalità di lavoro)
- c) I progetti e le iniziative (originalità delle proposte, metodologie d'intervento)
- d) Le relazioni con il territorio (partenariati, attivazione di processi partecipativi)
- e) Un sistema di indicatori di efficienza, efficacia e qualità delle prestazioni, che sia fondato sul monitoraggio permanente degli interventi di comunicazione ed educazione ambientale, al fine di determinare il grado di percezione/valutazione/condivisione degli interventi proposti da parte delle popolazioni e dei target interessati.

## **3. IL PIANO DELLE ATTIVITA'**

### **3.1. I SOGGETTI**

Al fine di perseguire le finalità strategiche del presente documento, è affidato all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, con la consulenza della Segreteria tecnica e la collaborazione della Resefap, il ruolo di coordinamento, indirizzo, monitoraggio, valutazione della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi e di promozione di accordi e di collaborazioni con e fra Assessorati, Enti pubblici e privati.

Fatte salve le azioni che potranno essere gestite direttamente dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali, la realizzazione di attività e progetti sarà affidata a soggetti esterni competenti, così come indicato dal Complemento di Programmazione.



### 3.2 LE RISORSE

Il Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 per la Linea d'intervento 4, Misura 1.6, prevede:

- 4a) Operazione a titolarità regionale per la parte inerente al Sistema Regionale per la Conservazione della Natura;
- 4b) Operazione a regia regionale per la parte inerente alle singole aree protette.

Le risorse disponibili per lo sviluppo di tale linea è pari all'8% delle risorse assegnate all'intera Misura 1.6, per un totale di 2.560.000 Euro.

Per l'anno 2003 è possibile utilizzare le risorse non impegnate delle tre annualità 2001-2003 pari a circa 1.039.000 Euro.

### 3.3 LE PRIORITA PER L'ANNO 2003

L'Assessorato Regionale all'Ambiente ritiene di dover privilegiare per l'anno 2003 i bandi per l'Operazione a titolarità regionale. Tale scelta è giustificata dalle seguenti considerazioni:

- prima di dare avvio alla realizzazione di progetti locali nelle singole aree, anche per ottenere una maggiore efficacia degli stessi, è utile predisporre strumenti ed azioni di respiro regionale per cominciare a delineare l'infrastruttura regionale di comunicazione a sostegno del sistema delle aree naturali protette pugliesi;
- considerato che allo stato dell'arte del processo istitutivo delle aree protette regionali non sono stati ancora costituiti gli enti di gestione, le diverse azioni locali potrebbero risultare sporadiche e poco incisive;
- con la Linea d'intervento 2, della Misura 1.6, sono state già finanziate attività e campagne informative finalizzate alle azioni di conservazione di habitat e di specie, previste nei Piani di azione approvati.
- le azioni a titolarità regionale avranno l'obiettivo di valorizzare i territori locali e le singole aree naturali.

### 3.4 LE OPERAZIONI A TITOLARITA' REGIONALE

Le iniziative a titolarità regionale da sviluppare nel corso dell'anno 2003 sono rappresentate da:

#### A. MEDITERRE - FIERA PARCHI DEL MEDITERRANEO, FIERA DEL LEVANTE BARI I<sup>a</sup> EDIZIONE - 26-30 MARZO 2003

Sostegno al Progetto per la valorizzazione e la promozione del sistema delle aree naturali protette del Mediterraneo, già approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1168 del 8 agosto 2002.

L'iniziativa rappresenta un'occasione irripetibile di garantire la più ampia visibilità nazionale ed internazionale al Sistema Regionale per la Conservazione della Natura, delle attività svolte per la loro istituzione, nonché per le attività ed i programmi messi a punto dall'Assessorato Regionale all'Ambiente per il loro consolidamento e sviluppo.

**B. CAMPAGNA REGIONALE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA E DELLE PRODUZIONI TIPICHE E DI QUALITÀ NELLE AREE NATURALI PROTETTE PUGLIESI.**

**Promotori**

La campagna sarà promossa e realizzata dagli Assessorati Regionali all'Ambiente ed all'Agricoltura. I due Assessorati regionali promuoveranno collaborazioni e sinergie con i diversi Enti pubblici e privati, Associazioni attive nel settore della valorizzazione delle produzioni agricole pugliesi, dell'agricoltura biologica, della tutela e valorizzazione delle aree naturali protette.

**Destinatari**

I principali destinatari delle azioni di informazione, sensibilizzazione, promozione saranno le imprese ed i tecnici operanti nel settore agricolo e dell'allevamento nelle aree naturali regionali sottoposte a tutela.

Al fine di una maggiore incisività delle azioni saranno realizzate specifiche attività rivolte agli altri attori dello sviluppo locale ed alle agenzie educative.

**Finalità**

- Coinvolgere attivamente gli operatori del mondo agricolo nel processo di valorizzazione del sistema delle aree naturali pugliesi;
- promuovere forme di gestione del territorio rurale rispettose dell'ambiente e della biodiversità;
- promuovere l'adozione di pratiche agricole sostenibili;
- promuovere l'adozione di strategie per contrastare la salinizzazione dei suoli e riqualificare gli ambienti naturali e forestali degradati;
- promuovere la qualità e la salubrità delle produzioni valorizzando la territorialità delle produzioni in aree naturali protette.

**Le azioni**

A complemento e in sinergia con le attività divulgative, sono previste altre azioni tra cui:

- partecipazione a fiere
- scambi tra operatori agricoli presenti in aree naturali protette
- promozione delle "tipicità" (per es. l'atlante dei prodotti tipici)
- promozione di marchi e di certificazione di qualità.

**C. APPLICAZIONI-PILOTA DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ALLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI.**

La promozione, lo sviluppo e l'adozione di Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001/EMAS) nelle Aree Naturali Protette Regionali rappresenta uno strumento per garantire un reale miglioramento della qualità ambientale in quei territori.

Condizione essenziale per il successo dell'iniziativa è il reale coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, che presuppone un'intensa attività di sensibilizzazione e costruzione del consenso intorno a tale scelta qualificante.

Le Aree Naturali Protette Regionali sono territori ad elevata complessità, dove convivono le esigenze di conservazione della natura e quelle di sviluppo economico. Per questo è necessario ridurre al massimo l'impatto ambientale delle attività umane, coniugando i vantaggi economici e di fionamento delle organizzazioni che vi operano con il rispetto della natura.

Il progetto di applicazione-pilota dei Sistemi di Gestione Ambientale almeno in un'Area Naturale Protetta Regionale prevede le seguenti fasi:

- la redazione delle, "Linee-Guida" per l'applicazione della Norma UNI EN ISO 14001:1996 (o del Regolamento CE 761/2001 EMAS) nell'Area Naturale Protetta Regionale;
- lo sviluppo di una metodologia finalizzata alla definizione di un modello per la certificazione dei siti interessati;
- l'implementazione sperimentale del modello definito nell'Area Naturale Protetta Regionale individuata;
- la fase di certificazione finale del Sistema di Gestione Ambientale effettivamente e correttamente implementato.

Lo sviluppo del progetto dovrà considerare le opportunità di collaborazione con ENEA che ha già realizzato analoghe iniziative sperimentali in altre regioni italiane.

#### D. DEFINIZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA DEL SISTEMA REGIONALE DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Ogni tipo di "output" comunicativo (sia regionale che locale) dovrà essere contraddistinto dal un logo identificativo del Sistema Regionale di Comunicazione Ambientale, che avrà il compito di costituire l'elemento di base per il coordinamento dell'intera campagna di interventi, nonché di richiamare l'attenzione degli Enti e delle popolazioni sul significato dell'intervento, garantendo un'immediata identificazione della fonte di provenienza dell'informazione (Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia e U.R.C.E.F.A.P.).

#### E. PORTALE INTERATTIVO DEL SISTEMA REGIONALE DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE

Dovrà essere riprogettato, reso direttamente visibile ed immediatamente fruibile l'attuale sito dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato regionale all'Ambiente, perché possa fungere da portale interattivo del Sistema Regionale di Comunicazione Ambientale, da riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella rete regionale, nonché da focal-point per le attività di informazione e diffusione in rete dei servizi di comunicazione ed educazione ambientale.

#### F. NOTIZIARIO AMBIENTALE (NEWSLETTER) IN FORMATO TELEMATICO

Dovrà essere realizzato un Notiziario Ambientale (newsletter) in formato telematico da inviare a tutti i nodi della Rete regionale, gli Enti Istituzionali, le Scuole del territorio regionale, le Associazioni volontarie e tutti gli altri soggetti coinvolti provvisti di indirizzo e-mail.

#### G. BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA SCIENTIFICA SULLE AREE NATURALI PROTETTE

Allo scopo di promuovere e consolidare le collaborazioni con gli Enti di ricerca e le Università e per stimolare la ricerca e la sperimentazione nei campi della conservazione, gestione, promozione del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura, delle specie e degli habitat pugliesi saranno istituite alcune borse di studio finalizzate allo svolgimento di tesi di laurea, specializzazioni post-laurea, lavori di ricerca.

## H. MONITORAGGIO PERIODICO DELL'IMPATTO DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE SULL'OPINIONE PUBBLICA

Dovrà essere garantita la valutazione periodica dell'impatto delle azioni di comunicazione attraverso contatti con i target di riferimento delle iniziative (Enti Locali, Associazioni di imprenditori e di commercianti, Associazioni di Volontariato), nonché attraverso indagini demoscopiche condotte su campioni adeguatamente rappresentativi delle popolazioni interessate agli interventi.

## I. PROGRAMMA OPERATIVO SCUOLA - AMBIENTE 2003-2006

Un maggior coinvolgimento delle scuole nell'attivazione di iniziative e di interventi per la conoscenza ambientale può contribuire significativamente ad esaltare gli aspetti della tutela, della valorizzazione e della gestione delle risorse naturali, giacché il quadro d'insieme regionale, nazionale ed europeo affida al sistema dell'istruzione una funzione strategica le cui caratteristiche sono innanzitutto di trasversalità e di integrazione rispetto agli altri sistemi.

Ed è proprio in questa logica che si intende attivare il Programma Operativo Scuola-Ambiente 2003-2006, interessando il sistema della conoscenza ambientale, dell'istruzione scolastica, della formazione professionale, della ricerca e dell'innovazione.

Il Programma Operativo Scuola - Ambiente 2003-2006 si pone come strumento di lavoro specificatamente finalizzato a:

- pianificare in maniera partecipata le attività di educazione ambientale nella scuola attraverso un apporto congiunto di docenti ed esperti in materia ambientale;
- evitare il settorialismo, l'occasionalità e la frammentarietà delle azioni di educazione ambientale;
- produrre maggiore consapevolezza sulle priorità e sull'organicità degli interventi.

Il perseguimento di tali obiettivi può essere reso possibile mediante l'organizzazione di un "Gruppo di lavoro Scuola Ambiente", laboratorio metodologico in grado di operare una corretta ed efficace pianificazione educativa ambientale attraverso una task force, formata da esperti operanti nel comparto della Scuola e della Pubblica Istruzione e da esperti della Regione Puglia.

Il Gruppo di Lavoro Scuola Ambiente avrà il compito di stimolare l'elaborazione programmi di formazione e di campagne di informazione e sensibilizzazione da parte degli istituti scolastici. Il Gruppo di Lavoro Scuola-Ambiente potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- raccogliere i materiali più significativi prodotti dai diversi istituti scolastici ed organizzarli in modo da consentire un utilizzo metodologicamente efficace;
- dare visibilità ai soggetti, alle istituzioni ed alle strutture regionali che operano in tale settore;
- essere occasione di promozione culturale degli ambiti territoriali della Regione Puglia;
- fornire dei supporti alla formazione ed alla progettazione di attività;
- realizzare strumenti di lavoro concreti finalizzati alla comprensione della complessità delle problematiche ambientali, all'interno delle scuole e contribuire all'azione didattica degli insegnanti.

In questo quadro, le attività di informazione e sensibilizzazione saranno focalizzate essenzialmente su due aspetti strettamente interrelati tra loro: la gestione e la fruizione sostenibile delle aree protette pugliesi e la tutela della biodiversità.

I principali argomenti da affrontare nell'ambito del presente tema riguarderanno i seguenti argomenti:

- la valorizzazione del Sistema Regionale per la Conservazione della Natura;

- la promozione delle forme di gestione delle aree naturali pugliesi rispettose dell'ambiente e della biodiversità;
- l'adozione di pratiche agricole sostenibili.

Le aree naturali possono costituire occasione di apprendimento delle dinamiche ambientali nei differenti ecosistemi, pertanto proseguendo le attività già avviate nel programma "Fare scuola in area parco", potranno essere realizzate attività, finalizzate a:

- avvicinare la popolazione scolastica a nuove e più efficienti metodologie didattiche per l'educazione ambientale, che considerano il parco come soggetto per l'apprendimento e la conoscenza delle relazioni ambientali, del sapere popolare e delle tradizioni;
- predisporre forme di accesso e fruizione delle risorse ambientali;
- promuovere forme di turismo sostenibile in grado di rapportarsi con la cultura e l'identità locale.

### **3.5 LE OPERAZIONI A REGIA REGIONALE**

Le operazioni a regia regionale saranno avviate a valle delle risultanze del Bando di Accreditamento al Sistema Regionale di Comunicazione Ambientale dei Centri di Educazione Ambientale (CC.E.A.) e dei Centri di Esperienza (CC.E.), attualmente in corso di espletamento.

L'obiettivo fondamentale del Bando di Accreditamento al Sistema Regionale di Comunicazione Ambientale, è rappresentato dall'attivazione ed accreditamento di ulteriori nodi della rete regionale che consentano di sviluppare in maniera organica e coordinata l'azione educativa, di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di sostegno al processo di crescita culturale in materia ambientale.

L'articolazione in un sistema a rete, finalizzato ad incrementare il processo di condivisione e costruzione, è l'unico che consenta un supporto versatile e dinamico all'azione di comunicazione ed educazione ambientale, in grado di valorizzare il patrimonio di lavoro, di esperienze e di cultura ambientale creato negli'ultimi anni.

I CC.E.A. che risulteranno accreditati dovranno promuovere le attività finalizzate alla conoscenza del territorio locale, all'analisi dei problemi determinati dalla compatibilità sviluppoambiente, al mutamento dei comportamenti individuali e collettivi, operando in sinergia con gli interventi di politica ambientale.

Più in particolare i CC.E.A. saranno impegnati a:

- organizzare incontri ed eventi formativi con educatori (gruppi di cooperazione educativa, seminari, attività di laboratorio);
- svolgere attività di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, campagne d'informazione, formazione ed educazione d'interesse ambientale;
- contribuire all'archiviazione dei materiali di informazione e formazione prodotti che costituiranno l'archivio della rete regionale per l'ambiente;
- gestire le mediateche (biblioteche, emeroteche, diateche, videoteche, etc.);
- promuovere la formazione a distanza (e-learning).

I Centri di Esperienza (CC.E.) che risulteranno accreditati dovranno proporre attività di educazione ambientale centrata sull'esplorazione diretta di un determinato ambiente o tema per evidenziarne le caratteristiche, le specificità, le diversità. Essi potranno caratterizzare la loro presenza con strutture dedicate ad attività di educazione ambientale, con spazi e attrezzature per esercitazioni all'interno e/o attività esterne rivolte a gruppi scolastici, ma soprattutto non scolastici.

In particolare i CC.E., relativamente alle proprie tematiche di interesse, potranno gestire:

- strutture didattiche, musei e laboratori dedicati ad attività di educazione ambientale;
- seminari ed attività formative rivolte agli educatori, alle scolaresche, alla terza età;

Sarà compito della rete provinciale (L.L.E.A.) organizzare, coordinare e valorizzare le nuove strutture accreditate che faranno parte del Sistema Regionale di Comunicazione Ambientale.

### 3.6 IL BUDGET DI PREVISIONE

TIPOLOGIA OPERAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	MESE DI REALIZZAZIONE	BUDGET € MISURA 1.6 UFFICIO PARCHI	BUDGET € MISURA 1.6 IN QUOTA INFEA
Titolarità Regionale	MEDITERRE Fiera dei Parchi del Mediterraneo	Marzo 2003	90.000	110.000
Titolarità Regionale	Campagna regionale di informazione e sensibilizzazione a sostegno dell'agricoltura e delle produzioni tipiche e di qualità nel Sistema Regionale per la Conservazione della Natura (in collaborazione con Assessorato Regionale Agricoltura)	da Aprile a Novembre 2003	150.000	0
Titolarità Regionale	Applicazioni-Pilota di Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001/EMAS) al Sistema Regionale per la Conservazione della Natura	da Giugno 2003 a Dicembre 2004	60.000	0
Titolarità Regionale	Definizione dell'immagine coordinata del Sistema Regionale di Comunicazione Ambientale	Marzo 2003	0	20.000
Titolarità Regionale	Portale interattivo del Sistema Regionale di Comunicazione Ambientale	Giugno 2003	0	50.000
Titolarità Regionale	Sito Web Ufficio e Notiziario Ambientale (newsletter trimestrale) in formato telematico	Giugno 2003-Settembre 2003-Dicembre 2003	50.000	0
Titolarità Regionale	Istituzione Borse di Studio per la ricerca e la sperimentazione nei campi della conservazione, gestione, promozione delle aree naturali, delle specie e degli habitat pugliesi.	Novembre 2003	51.000	0
Titolarità Regionale	Monitoraggio periodico dell'impatto delle azioni di comunicazione sull'opinione pubblica (indagini su target specifici e popolazione)	Giugno 2003-Dicembre 2003	0	7.055
Titolarità Regionale	Programma Operativo Scuola - Ambiente	da Aprile a Dicembre 2003		300.000
Regia Regionale	Sostegno alle strutture locali del Sistema Regionale di Comunicazione Ambientale, con particolare riferimento alla strutturazione telematica dei nodi provinciali (collegamenti internet, piattaforme e-learning)	da marzo 2003 a dicembre 2003	0	150.000
<b>TOTALE</b>			<b>401.945</b>	<b>637.055</b>
			<b>1.039.000</b>	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1442

**Criteri per la destinazione e l'utilizzo di risorse di cui all'art. 24 L. 549/95 e art. 7 L.R. 13/96. Realizzazione di piazzole di stoccaggio di beni durevoli dismessi.**

L'Assessore all'Ambiente, Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Rifiuti, confermata dal dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

L'art. 7, comma 1 L.R. 13/96 prevede che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisca ogni anno i criteri per la destinazione e l'utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione Puglia ai sensi del comma 27, art. 3 L. 549/95, relativi alla tassa per il conferimento dei rifiuti in discarica, per il finanziamento delle attività di recupero e raccolta differenziata.

Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 L. 549/95, la Regione Puglia, con propria Legge 22/01/97, n. 5, ha istituito un fondo, determinato nella misura dei venti per cento dell'intero gettito, al netto della quota spettante alle Province, derivante dall'applicazione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti. Detto fondo relativo all'esercizio finanziario 2000 è già stato impegnato nella misura di Euro 4.648.111,73, con determinazione dirigenziale n. 36 dell'8 luglio 2002, per finanziare gli interventi ammessi a finanziamento P.O.R - annualità 2001 - ma non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse comunitarie. La restante quota figura sul Bilancio di previsione della Regione Puglia 2003 al capitolo 0611087, per Euro 2.989.252,89 quale Residui di Stanziamento 2000.

Con propria deliberazione n. 2094 del 27/12/01 la Giunta Regionale ha stabilito, tra l'altro, di destinare la quota pari a Euro 1.549.370 (£. 3.000.000.000) alla realizzazione di piazzole di stoccaggio dei beni durevoli dismessi che costituiscono di fatto un grave problema per i Comuni, sui

cui territori si verificano spesso abbandoni incontrollati di tali beni a fine consumo, con conseguente degrado ambientale, rinviando a successivo diverso provvedimento la definizione dei criteri per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti individuati al richiamato art. 7 L.R. 13/96.

Lo stesso articolo, tuttavia prevede che tali criteri vengano proposti ad approvazione della Giunta regionale da una apposita Commissione che non risulta attualmente nominata.

Ritenendo, comunque, anche in assenza della suddetta commissione, di contribuire, con la presente proposta, a migliorare, ovvero ad attivare tale servizio di raccolta da parte dei Comuni evitando sia l'abbandono incontrollato sia la pericolosità per l'ambiente, con la conseguente riduzione dei costi di trasporto dei suddetti materiali alle rispettive destinazioni finali, ovvero in altri centri specializzati per il trattamento dei beni durevoli, si forniscono le seguenti indicazioni:

**Requisiti di ammissibilità:**

- Le piazzole di stoccaggio devono essere realizzate su aree già di proprietà comunale o che comunque non comportino oneri di acquisizione delle stesse da parte dei comuni;
- Le istanze devono contenere attestazione circa le effettive e concrete destinazioni di recupero/riutilizzo.

Le istanze pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione:

1. Popolazione servita;
2. Minor rapporto investimenti/popolazione servita;
3. Associazione di comuni facenti parte dello stesso bacino di utenza;
4. Quota di partecipazione finanziaria.

**Saranno ritenute finanziabili:**

- a) le spese inerenti all'attrezzamento delle aree



relativamente ai lavori di pavimentazione, recinzione e realizzazione di tettoie, mezzi di movimentazione previsti progettualmente;

- b) Risultano esclusi gli oneri relativi alla gestione del personale ed ai consumi.

Le istanze di contributo, dovranno contenere tutte le indicazioni riferite ai singoli elementi di valutazione e saranno valutate secondo lo schema allegato al presente provvedimento per fame parte integrante ed inserite in una unica graduatoria regionale.

Potranno essere finanziate, fino ad un massimo di Euro 103.291,00, non più di tre piazzole di stoccaggio per ogni singola provincia. Pertanto, nello scorrimento della graduatoria, oq-e-risultassero posizionate istanze finanziabili facenti parte dello stesso ambito provinciale, si procederà a finanziare quegli interventi riferiti ad altro ambito, ancorchè in posizione successiva.

Le istanze di contributo riguardanti la realizzazione di Piazzole di stoccaggio a servizio di più comuni per l'accumulo dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli domiciliari dismessi devono essere presentate, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P., da parte dei Comuni e/o Province alla Regione Puglia, Assessorato Ambiente- Ufficio Gestione Rifiuti - Via delle Magnolie Z.I. Bari;

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01:**

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a Euro 1.549.370,00, trova copertura sul cap. 0611087 residui di stanziamento 2000 del Bilancio di previsione della Regione Puglia 2003.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 lett. d) ed f) della L.R. 7/97.

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento;

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione che precede e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Settore;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Di approvare e fare propria la relazione dell'Assessore all'Ambiente;
- Di approvare i seguenti requisiti di ammissibilità:
  1. Realizzazione di piazzole di stoccaggio su aree già di proprietà comunale o che comunque non comportino oneri di acquisizione delle stesse da parte dei comuni;
  2. Attestazione di effettiva e concreta destinazione del recupero/riutilizzo;
- Di valutare le istanze pervenute secondo i seguenti criteri:
  - a) Popolazione servita;
  - b) Minor rapporto investimenti/popolazione servita;
  - c) Associazione di comuni facenti parte dello stesso bacino di utenza;
  - d) Quota di partecipazione finanziaria.
- Di ritenere finanziabili le spese inerenti l'attrezzamento delle aree relativamente ai lavori di pavimentazione, recinzione e realizzazione di tettoie, mezzi di movimentazione previsti progettualmente;
- Di ammettere a finanziamento contributivo regionale non più di tre istanze per ciascun ambito provinciale;
- Di stabilire, fin d'ora, che nello scorrimento dell'unica graduatoria regionale, ove risultassero posizionate istanze finanziabili facenti parte dello

stesso ambito provinciale, si procederà a finanziare quegli interventi riferiti ad altro ambito, ancorchè in posizione successiva.

- Di fissare il contributo regionale fino ad un massimo di Euro 103.291,00 per ciascuna piazzola di stoccaggio;
- Di fissare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento il termine ultimo per la presentazione delle istanze medesime;
- Di valutare le istanze pervenute alla Regione Puglia - Assessorato Ambiente - Ufficio Gestione

Rifiuti, Via delle Magnolie Z.I. Bari, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per fame parte integrante.

- Di dare mandato all'Ufficio B.U.R.P. della Regione Puglia di pubblicare per intero il presente provvedimento in applicazione dell'art. 7 L.R. 13/96.
- Di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Assessorato Ambiente di disporre il successivo provvedimento di impegno;

Il Presidente della Giunta Regionale  
Dott. Raffaele Fitto

**L. 549/95 L.R. 13/96 CRITERI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI ALLE ISTANZE PRESENTATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PIAZZOLE DI STOCCAGGIO.**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
Popolazione servita	>100.000	30
	> 50.000	20
	> 30.00	10
Minor rapporto investimento/popolazione **	Oltre - 35%	30
	Da - 26% a - 35%	25
	Da - 11% a - 25%	20
	<b>Da - 10% a + 10%</b>	<b>15</b>
	Da + 11% a + 25%	10
	Da + 26% a + 35%	5
Oltre + 35%	0	
Comuni associati facenti parte dello stesso bacino	>10	10
	<=10	5
Cofinanziamento %	> 30%	30
	da 29% a 20%	20
	da 19% a 10%	10
	<10%	0
<b>TOTALE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	

\*\* Per l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento di valutazione "Minor rapporto investimento/popolazione, sarà calcolato il costo pro-capite per ogni istanza pervenuta e determinato il costo medio (costo investimento / popolazione servita). L'istanza che presenterà un rapporto compreso fra + o - il 10% del costo medio acquisirà 15 punti; l'istanza che presenterà un rapporto compreso - 11% e -25% rispetto al costo medio acquisirà 20 punti, l'istanza che presenterà un rapporto compreso tra - 26% e - 35% rispetto al costo medio acquisirà 25 punti; l'istanza che presenterà un rapporto superiore a - 35% rispetto al costo medio acquisirà 30 punti. Analogamente, l'istanza che presenterà un rapporto compreso fra + 11% e + 25% rispetto al costo medio acquisirà 10 punti; l'istanza che presenterà un rapporto compreso fra + 26% e + 35% rispetto al costo medio acquisirà 5 punti; l'istanza che presenterà un rapporto superiore al + 35% rispetto al costo medio acquisirà 0 punti.